IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LV - Serie V - Vol. II - Fasc. XII - Dicembre 1930

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. Dataria Apostolica. Circa il conferimento di benefici da parte della Santa Sede, p. 353. — CONSULTAZIONI. Intorno alla prebenda dei Mansionari, p. 355. — QUESITI MINORI (n. 53-55), p. 366. — CRONACA ECCLESIASTICA, p. 368. — FATTI DEL MESE, p. 384. — INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XLII, p. 370. — INDICE ANALITICO DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI, p. 375.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Dataria Apostolica.

Istruzione agli Ordinarii circa le norme da seguirsi nella vacanza di benefici minori riservati alla Santa Sede o ad essa devoluti [« A. A. S. », XXII, pag. 525].

Ut Rev.mis Ordinariis recursus ad Sedem Apostolicam pro obtinenda collatione beneficiorum non consistorialium, quae, ad normam iuris, ipsi Sedi Apostolicae reservata sunt (Codex iuris can., c. 396, 1435), vel devoluta (can. 1432 § 3), facilior reddatur, et ut eorundem provisio recte et congruenter absolvatur, ac praecipue ut Romanus Pontifex, cui soli illorum collatio spectat et pertinet, libere ad illa eligere possit clericos, quos digniores et magis idoneos in Domino iudicaverit, sequentes normae, a SS. D. N. Papa Pio XI adprobatae, servandae erunt:

I. A die vacationis beneficii reservati vel a die devolutionis, ad diem quo recursus ad Sedem Apostolicam erit faciendus, aliquod temporis spatium intercedat, ita ut notitiam de collatione ipsius beneficii Summo Pontifici reservata clerici dioeceseos tempestive habeant.

II. Rev.mi Ordinarii in supplici libello pro collatione obtinenda beneficiorum reservatorum vel devolutorum, ad Em.um Cardinalem Sanctae Romanae Ecclesiae Datarium mittendo, nomina ecclesiasticorum omnium, qui beneficium optant, praesentent, una cum testimoniis de eorum aetate, studiis, vita, moribus, ministeriis quibus laudabiliter quisque functus sit, et de idoneitate ad munia beneficii, de quo agitur, obeunda: et saltem tres, quatenus fieri possit, uti digniores indicent.

III. Si beneficia reservata vel devoluta legi concursus, sive generali sive particulari, obnoxia sint, suffragia ab examinatoribus lata quoad idoneitatem et scientiam tum coniunctim, tum distincte, ad Apostolicam Datariam, una item cum vitae curriculo seu testimoniis, ut supra, concurrentium, mittantur, servatis apud curiam Ordinarii actis concursus.

Quod si beneficio onus insit Sacrae Scripturae populo explanandae, candidatus, ex praescripto Motus proprii Pii Pp. XI diei 27 Aprilis 1924, licentia aut laurea in re biblica potitus esse debet. Si Ordinarii vero derogationem a dicta lege, rationabili de causa, impetrare cupiant, testimonium de candidati peritia super Sacram Scripturam, onerata eorum conscientia, perhibeant.

IV. Si de beneficio agatur adnexam habente curam animarum, quarum salus super omnia prae oculis habenda est, iudicium Rev.mi Ordinarii quoad scientiam, pietatem, zelum animarum et idoneitatem candidatorum ad regendam paroeciam de qua agitur – cui tantum magis idoneus praeficiendus erit (can. 459) – semper requiritur, graviter onerata conscientia eiusdem Ordinarii.

Votum vero Rev.mi Ordinarii circa candidatum, quem magis dignum et idoneum reputet, Summus Pontifex libenter, semper excipiet, ac de illo, pro Sua sapientia et prout in Domino iudicaverit, debitam rationem habebit.

Ex Dataria Apostolica, die 11 Novembris 1930.

R. Card. SCAPINELLI, *S. R. E. Datarius.*

L. ✠ S. I. Guerri, *Regens.*

ANNOTAZIONE

La presente istruzione indica chiaramente agli Ordinarii la condotta che debbono seguire, quando il conferimento del beneficio vacante spetta alla Santa Sede, il che avviene sia per diritto *nativo*, in quanto che il beneficio stesso è riservato alla Santa Sede (c. 396, circa *tutte* le Dignità, canone 1435 circa gli altri benefici, anche curati, nei casi ivi espressi), sia per diritto *devolutivo*, passato cioè il semestre utile di vacanza, in cui fosse stato possibile all'Ordinario di conferirlo (c. 1432; cfr. Comm. interpr., 24 novembre 1920). In queste evenienze non uniforme era fin qui la condotta degli Ordinari: la maggior parte si limitava a scrivere alla Dataria, proponendo subito la persona cui pregavano conferirsi il beneficio, o tutt'al più una terna, non senza indicare fra questa il preferito o preferibile; altri le dava semplice notizia della vacanza; altri, senza nulla comunicare alla Dataria, faceva affiggere in Curia editto annunziante la vacanza, con l'avvertenza che chi volesse, potesse mandare la sua petizione alla Dataria o al Papa, e v'era chi semplicemente si disinteressava di tutto, pensando che la Dataria e gli interessati, verrebbero ugualmente a conoscenza della vacanza. Ora invece la norma da seguire è questa. Gli Ordinari devono aspettare che gli interessati abbiano *tutti* notizia della vacanza; è chiaro che questo termine può essere molto abbreviato col pubblicare le vacanze nel Bollettino diocesano, o con editto da affiggere in Curia; ma ciò non è prescritto. Gli interessati ordinariamente dovranno presentare in Curia la domanda per ottenere il beneficio di cui si tratta: possono bensì inviarla anche direttamente alla Santa Sede,

ma, salvo casi eccezionalissimi, la Dataria, cui viene rimessa tale domanda, suole respingerla all'Ordinario. Terminato il periodo di raccolta delle domande, l'Ordinario spedirà al Cardinal Datario un rapporto su *tutti* gli optanti, indicando la loro età, studi fatti, ministerii già prestati, note di condotta, e suo giudizio circa la idoneità (*non* maggiore idoneità, come viene spiegato appresso) del concorrente agli obblighi del beneficio: se questo sia soggetto al concorso, si indicherà inoltre la votazione ottenuta dal concorrente, tanto complessivamente, che distintamente, per le singole prove, se il beneficio sia teologale (o magistrale, come dicesi in Spagna), si richiede almeno la licenza, conseguita nell'Istituto biblico, e non avendosi questa, dovrà supplirsi la documentazione della perizia del candidato nella Sacra Scrittura. L'indicazione, per parte dell'Ordinario, del candidato preferibile può sempre utilmente farsi; ma non è prescritta altro che nel caso di beneficio con cura d'anime, nel qual caso è richiesta « graviter onerata conscientia Ordinarii », circa la sincerità del suo giudizio; poichè in tal caso quasi onninamente sarà questo stesso il giudizio del Santo Padre. Non è certo necessario rilevare l'utilità della presente istruzione per lo scopo prefisso, che è quello di rendere sempre *esemplare* il conferimento da parte del Santo Padre, non avendo neppure la riserva o devoluzione altro scopo che quella di assicurare la più eccellente provvista del beneficio di cui si tratta.

CONSULTAZIONI

Intorno alla Prebenda dovuta ai Mansionari di un Capitolo Cattedrale.

Fatto. — Il Capitolo cattedrale di T. sorse con la Bolla Pontificia di erezione della Diocesi circa l'anno 1850. Esistevano in T., allora suffraganea di S., 5 chiese, cioè la chiesa di Santa Maria Maggiore che era Matrice ed altre 4 chiese recettizie. Il Sommo Pontefice Pio IX stabilito il territorio che doveva appartenere alla nuova Diocesi di T., eresse la chiesa di Santa Maria Maggiore in chiesa cattedrale, erigendovi il Capitolo il quale doveva constare di 4 Dignità, Arcidiacono, Decano, Arciprete, Cantore; di 12 Canonici e 2 Offici cioè il Teologo e il Penitenziere, e di 6 Mansionarii. Quindi nella detta Bolla si assegna la dotazione della Mensa Episcopale. Coi beni poi delle dette 5 chiese cioè di Santa Maria Maggiore, di S. Pietro, di S. Angelo, di S. Andrea, di S. Martino, la Bolla prescrive che si faccia *una massa comune*, la quale, dice la Bolla, *deductis oneribus*, forma una somma del reddito di ducati 4860. Stabilisce la Bolla che a ciascuna chiesa resti un parroco con alcuni sacerdoti coadiutori per la cura delle anime. A ciascuna chiesa *tot bona solummodo relinquimus cum adnexis iuribus et rationibus cuiuscumque speciei quanti ex omnibus redditibus eorum (deductis publicarum impositionum impediis) valeant satisfacere praebendis* le quali per ciascun parroco sono stabilite in ducati 100 e per ciascun coadiutore in ducati 50 all'anno.

Reliqua cuncta bona cum adnexis iuribus et rationibus in una veluti massa coacerventur cum coeteris penitus permanentibus bonis antedictae ecclesiae Sanctae Mariae Maioris, e con questa massa comune si forma la dotazione della chiesa cattedrale. Quindi nella detta Bolla si assegna a ciascuna Dignità la prebenda annua di ducati 180, al Teologo e Penitenziere la prebenda annua ciascuno di ducati 130, a ciascun canonico semplice ducati annui 100 e finalmente a ciascun Mansionario si assegnano ducati annui 60. Si stabilisce poi che la terza parte di queste prebende costituisca una massa a parte per formare le distribuzioni quotidiane. Per provvedere alla sacra suppellettile e restauri della cattedrale si assegnano ducati annui 220, e al Seminario ducati annui 200.

Fatti questi assegnamenti la Bolla dice che *peracta reddituum divisione par est ut incumbentia onera quoque dispertiantur.* Quindi si prescrive che tutti gli oneri di messe lette e cantate, tutti i legati di anniversari che incombevano alla chiesa matrice di Santa Maria Maggiore ora cattedrale e alle altre 4 chiese sopra nominate si debbano dividere in cinque parti in proporzione dei beni assegnati a ciascuna chiesa, ma che però il parroco–decano e gli altri parroci ne sieno esenti dovendo a norma dei Sacri Canoni applicare la Messa *pro populo.*

Questa Bolla fu eseguita dall'Arcivescovo di S., non molto dopo. L'esecutore, cioè, fatta una massa comune di tutti i beni appartenenti alle 4 chiese nominate recettizie li attribuì al Capitolo della cattedrale di S. Maria Maggiore *cum omnibus iuribus pertinentiis et oneribus praesertim Missarum sive legendarum sive canendarum aut anniversariorum* lasciando alle 4 dette chiese recettizie alcuni beni con annessi diritti e ragioni che nella nominata esecutoria indica, sufficienti a norma della Bolla per soddisfare le prebende ai parrochi ai coadiutori, provvedere alla dotazione delle dette chiese sia pel culto divino sia per le fabbriche, beni che l' esecutore vuole liberi da ogni onere *exceptis publicarum impositionum impendiis et missis legendis quas unicuique ecclesiae assignamus.* Quindi l'esecutore enumera gli oneri di messe che attribuisce a ciascuna chiesa.

Se non che poichè eseguita la Bolla risultava *un supero* non indifferente, fu dai Mansionari posto il seguente quesito alla Sacra Congregazione Concistoriale: *Utrum nempe quique inde superfluant annui redditus sint Capitularibus dumtaxat Dignitatibus et Canonicis adiudicandi an insimul etiam Beneficiatis seu Mansionariis (ex proportione gradatim aequanda) possint meritoque debeant accrescere?* A questa domanda la Sacra Congregazione Concistoriale in data 6 dicembre 1852 rispose che se i beni che devono a norma della Bolla d'erezione costituire le prebende dei Canonici e Mansionari, sieno superiori o inferiori alla somma prevista nella anzidetta Bolla, le prebende pei Canonici e dei Mansionari *decrementum vel augmentum accipiant.*

Monsignor Vescovo di T. intimò al Rev.mo Capitolo il decreto della Sacra Congregazione Concistoriale, e poichè il Capitolo ricusò di obbedire al detto Decreto, Mons. Vescovo ricorse alla Santa Sede, ed ebbe dalla Segreteria della Sacra Congregazione Concistoriale *ex audientia Ss.mi* 3 aprile 1853 la seguente risposta: cioè che Sua Santità ordinava che si desse *immediata* esecuzione al citato decreto a seconda della sua forma e tenore e si imponesse a chiunque

perpetuo silenzio. Quindi Monsignor Vescovo in data 20 aprile 1853 in esecuzione del detto decreto dichiarò che *ogni superfluo* che si fosse verificato o fosse per verificarsi nella amministrazione dei beni costituiti in dotazione del Rev.mo Capitolo è stato esclusivamente dato al Capitolo e ai Mansionari; che non era cosa giusta nè prudente che i Mansionari della cattedrale venissero a godere degli avanzi di massa che potranno verificarsi nella gestione di ciascun anno, senza *rendersi soggetti al proporzionato adempimento di Messe piane e cantate* perchè altrimenti la loro condizione diventerebbe migliore di quella dei Canonici. Che la Sacra Congregazione Concistoriale nell'anzidetto decreto dichiarativo della Bolla d'erezione dichiarava espressamente che le Messe *non dovevano annoverarsi tra gli oneri intrinseci, fra i quali vanno annoverate solamente le pubbliche imposte nonchè le spese di culto etc.* Che a norma del detto Decreto Concistoriale i Mansionari hanno diritto ancora a percepire i superi passati. Ciò premesso Monsignor Vescovo in esecuzione del detto decreto stabilisce: 1° che la deliberazione capitolare emessa in opposizione a quel decreto *è nulla*; 2° che i Mansionari hanno diritto alla partizione dei superi ogni anno, prelevati da essi *gli oneri intrinseci* a norma del sopradetto e cioè *solo le pubbliche imposte*; 3° che tali superi debbono distribuirsi proporzionalmente alla prebenda di ducati 100 per i canonici e ducati 60 per i Mansionari; 4° che i Dignitari ed Uffici godranno dei superi come i Canonici, però il precipuo assegnato alle Dignità ed Uffici non sarà gravato di oneri di Messe; 5° che si dovranno avverare i superi cumulati nei due anni passati dalla installazione della cattedrale e se ne dovrà dare conto ai Mansionari. Che da tali superi si preleveranno le Messe piane e cantate assegnate ai Canonici e Mansionari dalla Bolla di fondazione; 6° che di poi le Messe piane e cantate saranno distribuite con la *stessa proporzionata ragione* che regola la divisione del supero.

Ma neppure queste disposizioni della Santa Sede valsero a condurre la pace tra il Capitolo ed i Mansionari della Chiesa Cattedrale di T., poichè i Mansionari pretendevano *avere competente parte nella amministrazione della massa comune dei beni dotali del Capitolo* per accertare quali e quanti fossero i superi. Su proposta dello stesso Capitolo e di Monsignor Vescovo il Sommo Pontefice Pio IX emanò per mezzo della Sacra Congregazione Concistoriale in data 13 marzo 1855 l'altro decreto col quale: 1° riservò la amministrazione di tutti i beni dotali al solo Capitolo della Cattedrale, escludendo affatto dalla amministrazione i Mansionari. 2° Poichè si assicurava che oltre la somma destinata per la Bolla d'erezione restava ogni anno un supero di 700 ducati il Sommo Pontefice stabilì che fosse aumentata la prebenda ai Mansionari, fossero costituite altre sei prebende per 6 Cappellani e fosse meglio provveduto al culto divino e ai bisogni della Cattedrale. Quindi il Sommo Pontefice aumentò la prebenda dei Mansionari di 20 ducati portandola da 60 a 80, assegnò 50 ducati di prebenda ai sei Cappellani da istituire di nuovo. Stabilì che gli oneri delle Messe si distribuissero in proporzione delle prebende assegnate. Elevò a 50 ducati annui l'assegno alla Cattedrale. Che se dopo tutto questo resti ancora qualche supero questo si divida proporzionalmente fra Dignità e Canonici della Cattedrale.

Monsignor Vescovo di T. esecutore di queste disposizioni pontificie in

data 2 giugno 1856 diede esecuzione agli ordini del Sommo Pontefice disponendo: 1° che i Mansionari fossero esclusi affatto dalla amministrazione della massa comune dei beni che era riservata ai soli Canonici; 2° che la prebenda dei Mansionari fosse elevata a 80 ducati; 3° fondò le sei cappellenie a modo e forma delle disposizioni pontificie e loro assegnò in prebenda ducati 50 annui; 4° poichè gli oneri di messe devonsi distribuire proporzionalmente alle prebende, l'Esecutore stabilì che dedotte 6566 messe piane che erano onere della Cattedrale e 252 che assegnava ai Cappellani le rimanenti messe, in numero di 6314 fossero divise fra i Canonici e i Mansionari con proporzione aritmetica delle loro prebende, e quindi ai Canonici furono assegnate 5462 messe, e ai Mansionari 852 messe piane. E poichè dovevansi nella stessa proporzione dividere le Messe cantate l'Esecutore assegnava ai Mansionari ancora 48 Messe cantate all'anno e cioè 8 per ciascuno.

Parimenti l'Esecutore stabilì che dai superi cumulati nell'anno si assegnassero 500 ducati per le suppellettili e restauri e adornamenti della Cattedrale. Che se dopo queste spese restasse ancora qualche avanzo si dovesse attribuire ai Canonici e Dignità in ragionevole proporzione.

Ma neppure di tali provvedimenti furono contenti i Mansionari, i quali ricorsero nuovamente alla Sacra Congregazione Concistoriale la quale con decreto in data 23 aprile 1858 rispondeva che le domande dei Mamsionari *reiiciendas esse.*

In seguito i Cappellani furono aboliti e le prebende e messe di questi passarono al Capitolo e il servizio del Coro ai Mansionari, senza corrispondere loro *alcun compenso.*

Così stavano le cose quando sopraggiunsero le leggi civili eversive dell'asse ecclesiastico, e in seguito alla conversione della rendita avvenita nel 1907 al 3,75 e poi nel 1912 al 3,50 il Capitolo della Cattedrale di T. *di suo arbitrio* ridusse la prebenda dei Mansionarii da 80 a 70 ducati annui, per la ragione che in seguito alle dette leggi non si verifichino ogni anno quei superi dai quali secondo i decreti Pontifici si devono detrarre i 20 ducati di aumento concessi ai Mansionari. I Mansionari affermano il contrario.

Monsignor Vescovo Diocesano recentemente con suo decreto ha sentenziato che in ossequio alle precise disposizioni del secondo decreto della Sacra Congregazione Concistoriale e non ostante le accennate leggi civili di conversione della rendita sieno dovuti ai Mansionari ducati annui 80 di prebenda.

Questa è la questione che oggi ci si propone a dirimere, questione che abbiamo creduto svolgere diffusamente nei suoi antecedenti, perchè questi *serviranno di base alla soluzione della vertenza.*

Prima di dire il nostro parere sulla proposta questione crediamo utile esporre brevemente le ragioni sulle quali si fonda il Capitolo per ridurre la prebenda dei Mansionari da 80 ducati annui a ducati 70 diminuendo loro come ha fatto 10 ducati annui.

A) – Ragioni esposte dal Rev.mo Capitolo. — Il Capitolo espone che venute le leggi eversive 1866–1867 e poi quella del 1870 di conversione dei beni patrimoniali di massa capitolare in relativa rendita sul Gran Libro ita-

liano dovendosi a norma dell'articolo 2° della citata legge stralciare dalla massa comune la congrua del parroco previo canonico accordo tra Capitolo e parroco-decano di continuare nel regime interno della cattedrale la massa comune dei beni, fu costituita la quota congrua nelle proporzioni in cui esiste per liberare quanti beni fu possibile dalla tassa del 30 %. Il resto del patrimonio capitolare soffrì i rigori della legge e le rendite ebbero una prima falcidia. Pure, avendo liquidata nella conversione del patrimonio una rendita sufficiente, i Capitolari poterono seguitare a pagare ai Mansionari ducati 80 annui, anzi dicono i Canonici nel loro esposto *accrescevano di rilevanti superi la prebenda assegnata* a Dignità e Canonici nella Bolla di fondazione.

Ma nel 1907 quando il consolidato italiano scese al 3,75 % e poi nel 1912 al 3,50 % tasso che vige tuttora, le rendite del Capitolo, dicono i Canonici, precipitarono. Tutta la massa lorda di oneri e pesi, non ammontò che prima a lire 18475,84 poi a lire 16982. Dedotte le passività non essendovi superi non fu più possibile dare integralmente i 20 ducati a ciascun Mansionario come per il passato, che era stato assegnato dal Decreto concistoriale solo nel *caso ipotetico che vi fossero superi*. Così le prebende furono ridotte allo stretto assegno di fondazione *colla sola aggiunta dello stipendio di Messe e funerali liquidati dal Governo e di quello per le altre Messe gravitanti sulla quotacurata facente canonicamente parte sempre della massa comune, condonate e ridotte con apposito Rescritto della Santa Sede*, e la prebenda dei Mansionari fu dal Capitolo diminuita di 10 ducati annui. I Mansionari in seguito a ciò domandarono ed ottennero dalla Santa Sede la condonazione assoluta della celebrazione dei funerali e la riduzione delle Messe piane da 80 a 20.

Senonchè i Mansionari non si rassegnarono alla riduzione della loro prebenda e nel 1912 ricorsero alla Congregazione del Concilio. Non si sa bene come le cose fossero esposte. Monsignor Vescovo nella sua sentenza dice che fu detto che *tutte le prebende devono subire gli effetti della riduzione*. Comunque sia la Sacra Congregazione del Concilio rispose che non vi era luogo a procedere.

Entrando poi nel merito della questione il Capitolo pone a fondamento della questione che per *giudicare se vi sieno o no superi e in ogni caso se questi sono sufficienti a pagare ai Mansionari l'aumento di prebenda ottenuto di ducati 20 oltre ai 60 assegnati per Bolla di fondazione, conviene dedurre dalle rendite del Capitolo anche gli oneri di Messe*. E poichè come appare dai Decreti sopra riferiti in tanto fu aumentata di 20 ducati la prebenda dei Mansionari in quanto nel 1855 si dava per certo che i superi sommavano a 700 ducati ogni anno, la questione si riduce a questo, se cioè oggi, dedotti tutti i pesi, restino di supero annuo ducati 700. Ora dedotte tutte le spese *compresi gli oneri di Messe e funerali*, non restano i supposti 700 ducati anzi il Capitolo della cattedrale è in *deficit*. E che veramente si debbano dedurre dalle rendite del Capitolo anche le Messe e funerali lo deduce il Capitolo da questo: 1° che anche l'Economato Generale dei benefici vacanti nella liquidazione delle rendite capitolari rispetta quale *quota fissa ed intangibile l'assegno liquidato nella conversione di massa per Messe e funerali*; 2° che Monsignor De Rosa nel suo trattato *De Executoribus litt. Apostol.*, cap. 7, n. 378, alla domanda « *Quae expensae deducendae in valore beneficiorum* ? » risponde a pag. 192 « *.....sic etiam*

detrahenda onera missarum ». Presenta poi il Capitolo tre specchi o prospetti: dal primo risulterebbe che ogni bilancio annuale si chiude con un *deficit*, dal secondo che un Canonico di T. tra prebenda e stipendio per funerali e Messe non raccoglie quanto l'ultimo cappellano della più meschina cappellania: dal terzo che un Mansionario della cattedrale raccoglie lucri maggiori del Canonico senza averne i pesi o gli oneri.

Dalla esposizione del nostro parere risulterà che debba dirsi di queste tre conclusioni che presenta il Reverendissimo Capitolo.

B) – Diritto. — Sembra che si possa procedere alla soluzione della questione rispondendo a due quesiti cioè: 1° *Quale sia la prebenda dovuta alle Dignità, Uffici, Canonici semplici e Mansionari a norma della fondazione.* 2° *Quale sia in realtà la prebenda che ora questi percepiscono.*

I. – *Quale sia la prebenda dovuta alle Dignità, Uffici, Canonici semplici e Mansionari a norma della Bolla di fondazione.* Se si considera la Bolla di fondazione le Dignità devono avere come prebenda ducati 180 pari a lire 765 ciascuna. Gli Uffici hanno assegnati come prebenda ducati 130 pari a lire 552. I semplici canonici hanno assegnata una prebenda di ducati 100 ciascuno pari a lire 552. I semplici Canonici hanno assegnata una prebenda di ducati 100 ciascuno pari a lire 425 e finalmente i Mansionari hanno assegnata la prebenda di ducati 60 pari a lire 225. E poichè le Dignità furono costituite nel numero di 4, gli Uffici in quello di 2; i Canonici semplici in numero di 12 e i Mansionari in numero di 6, ne segue che la somma totale prebendale sommava a ducati 2540 pari a lire 10.795.000. Il ragguaglio tra i ducati e le lire italiane lo abbiamo dedotto dalle stesse allegazioni del Capitolo ove si afferma che *ducati 500 sono pari a lire italiane 2125*; e quindi un ducato è pari a *lire 4,25.*

Crediamo necessario avere presente il ragguaglio tra il ducato e la lira italiana dovendo confrontare per le opportune conclusioni l'attuale prebenda del Capitolo che si esibisce negli atti *in lire italiane* con quella che al medesimo spetta per Bolla di fondazione nella quale le prebende sono valutate in ducati.

Ora esaminati tutti i documenti pontifici che abbiamo riferiti nella fattispecie ci sembra risultare all'evidenza che per gli oneri di S. Messe, che furono divisi tra i prebendati in proporzione alla prebenda di ciascuno, non fu costituito un *fondo speciale distinto* dalle prebende, fondo i cui redditi dovessero percepirsi da chi era gravato del detto onere; ma l'onere di S. Messe fu stabilito come *onere e gravame della stessa prebenda.* Ond'è che ciascun prebendato era tenuto *pro rata praebendae* ancora a celebrare un numero determinato di Messe *senza percepire altra elemosina.*

E questo crediamo sia il fondamento della soluzione della presente questione.

E che la cosa stia veramente così appare:

1. – *Dalla Bolla di fondazione.* In questa Bolla dopo che si sono stabilite le diverse prebende dedotte *publicarum impositionum expensis*, si soggiunge: *Peracta sic redituum divisione par est ut incumbentia quoque onera dispertiantur. Itaque cunctarum Missarum sive legendarum sive canendarum onera*

n ec non anniversariorum legata quibus et matrix et receptitiae quatuor Ecclesiae superius memoratae satisfacere tenebantur, prudenti iudicio Executoris praesentium litterarum inferius deputandi, rursus subdividantur in partes quinque, habita quidem proportionali ratione bonorum quae unicuique ex ipsis Ecclesiis obtigerint: quam quidem assignatam portionem unaquaeque Ecclesia viritim religiose adimpleat, omnino tamen exempto parocho-decano ceterisque parochis; tenentur enim illi de more et ecclesiasticis legibus Missas pro populo applicare, etc.

Ora da ciò sembra evidente che *non si assegnavano* alle 5 chiese gravate di oneri di Messe *redditi speciali* come elemosine di queste Messe da celebrarsi, ma avendo avuto assegnati porzione dei beni *par est ut etiam incumbentia onera dispertiantur.* Se fosse stato altrimenti se cioè ciascuna chiesa in corrispettivo delle Messe che le si assegnavano avessero avuto l'assegnamento di altri beni, le Messe *non sarebbero state un onere e un peso.*

Ma ancora più chiaramente appare:

2. – *Dal primo Decreto della Sacra Congregazione Concistoriale.* — La Sacra Congregazione Concistoriale in questo decreto come si è detto nella fattispecie, essendole stato proposto il dubbio: *Utrum quique inde superfluant annui redditus sint Capitularibus dumtaxat Dignitatibus et Canonicis adiudicandi, an insimul etiam Beneficiatis seu Mansionariis ex proportione gradatim aequanda possint meritoque debeant accrescere?*

Rispondendo *affermativamente* a questo quesito la Sacra Congregazione dice che tutti i beni assegnati per le singole dotazioni della cattedrale sommano a ducati 6500 circa pari perciò a lire 27.625. Da questa somma debbono sottrarsi per *pubbliche imposte* ducati 1670 pari a lire 7097,50. Quindi da lire 27.625 sottraendo lire 7097,50 restano lire 20527,50 che devono essere impiegate nelle accennate dotazioni. Da questa somma di lire 20.527,50 nel detto decreto si prelevano ducati 2100 per dotazione delle 4 chiese recettizie della Sacrestia e Fabrica della Cattedrale, del Seminario etc. I 2100 ducati sono pari a lire 8925 e quindi deducendo lire 8925 da 20.527,50 restano per le prebende del Capitolo e Mansionari lire 11.602,50 le quali formano le prebende delle Dignità, Uffici, Mansionari con avanzo e supero di lire 907 annue essendo la somma necessaria per far fronte alle dette prebende come si è detto di lire 10795.

Ed anche *questo supero* insieme agli arretrati si stabilisce in detto decreto che debba distribuirsi *pro rata praebendarum* a tutti, Canonici e Mansionari.

Sembra che i conti fatti in questo decreto non sieno esatti poichè, come vedremo, in altro documento posteriore, si parla di un supero di 700 ducati. Ma comunque sia è certo che tutti i beni pertinenti come assegnati al Capitolo Cattedrale e Mansionari *dovevano loro distribuirsi* come prebenda e che nessun fondo era riservato a parte per la celebrazione delle Messe le quali gravano le singole prebende.

3. – *E questo appare anche più chiaramente dalla esecuzione del decreto che ne fece Monsignor Vescovo di T.* — Infatti Monsignor Vescovo dice: 1° che i Capitolari sostenevano che il supero doveva considerarsi come stipendio di 6566 Messe piane e di 354 Messe cantate anniversarie perciò non doveva essere aggiunto alle prebende, molto meno a quelle dei Mansionari. E con ciò si ammette che *non vi era altro fondo speciale per le Messe,*

altrimenti non si sarebbe invocato il supero come stipendio delle Messe da celebrare; 2° dispone che in esecuzione del citato decreto della Concistoriale il *supero deve dividersi tra Canonici e Mansionari* e che l'onere delle *Messe deve dividersi proporzionalmente alle prebende aumentate dalla divisione del supero.* Dunque il supero non era da considerarsi come stipendio di Messe, le quali gravavano le singole prebende proporzionalmente; 3° dichiara che le Messe *non sono oneri intrinseci* che debbano prelevarsi, cioè per le quali si debba prelevare un fondo per formare gli stipendi delle Messe medesime. Che oneri intrinseci da prelevarsi *sono solo le pubbliche imposte, spese di culto, cera, etc.*; 4° che anche i superi cumulati nei due anni antecedenti cioè dalla fondazione della cattedrale dovevano dividersi tra Canonici e Mansionari; il che prova che non erano dati in stipendio di Messe celebrate; 5° che il *precipuo* assegnato dalla Bolla di fondazione alle Dignità e Uffici non è gravato di onere di Messe, il che significa che dunque le altre prebende erano gravate dall'onere di Messe; 6° che la distribuzione delle Messe sì piane che cantate deve essere fatta a tutti, Canonici e Mansionari in proporzione della prebenda, il che prova che per queste Messe *non è dovuta alcuna elemosina* essendo un peso *che grava le stesse prebende, altrimenti non vi sarebbe ragione di osservare la prescritta proporzione.*

4. – *La stessa conclusione deve trarsi ancora dal Decreto della Concistoriale* col quale furono esclusi i Mansionari dall'amministrazione dei beni e fu loro fissato un aumento di 20 ducati annui.

Infatti in questo decreto si dice che tutti i beni appartengono all'amministrazione esclusiva dei Canonici e poichè si dà per certo che tolto il danaro assegnato alle singole dotazioni resta un supero di 700 ducati, il decreto dispone di questi 700 ducati per aumentare di 20 ducati le prebende dei Mansionari, per stabilire 6 prebende per 6 Cappellani con ducati annui 50, per portare la dotazione della Sacrestia e Fabbrica della Cattedrale da ducati 220 e ducati 500. Che se dopo ciò resterà qualche supero questo apparterrà al Capitolo dei Canonici esclusi i Mansionari. Quanto alle Messe si stabilisce ancora una volta che quest'*onere deve dividersi proporzionalmente tra tutti i Prebendati Canonici, Mansionari, Cappellani.*

Risulta quindi anche da questo documento che oltre le prebende nessun fondo speciale vi era destinato a fornire le elemosine di Messe, ma queste erano un onere delle prebende di guisa che neppure l'asserito supero di ducati 700 poteva servire a stipendio di Messe, ma doveva distribuirsi nel modo dallo stesso decreto accennato.

5. – *Esecuzione di questo Decreto.* Anche dalla esecuzione di questo decreto si conferma quanto si è detto cioè che *l'onere delle Messe grava le singole prebende e non è stato stabilito alcun fondo per le elemosine delle medesime.*

Perocchè l'esecutore con decreto 2 giugno 1856 dopo avere esclusi i Mansionari dall'amministrazione dei beni eleva la prebenda dei Mansionari a 80 ducati e dispone che poichè gli oneri (*non le elemosine*) di Messe si devono distribuire in proporzione delle prebende, dedotte dalle 6560 Messe piane assegnate alla cattedrale, Messe 252 che assegna ai sei Cappellani, le rimanenti messe 6314 devonsi dividere in proporzione aritmetica delle prebende tra i Canonici e i Mansionari assegnando ai Canonici Messe 5462 ai Mansionari

Messe 852. E delle Messe cantate che sono in tutto 345 l'esecutore ne assegna 48 ai Mansionari e il rimanente ai Canonici. Stabilisce la dote per la Sacrestia e Fabbrica della cattedrale a ducati 500, e se dopo ciò vi sarà qualche supero apparterrà esclusivamente ai Canonici.

Ci sembra dunque provato alla evidenza che a norma della *Bolla di fondazione* e dei seguenti documenti pontifici fino al 1856, la prebenda delle Dignità del Capitolo di T. fu stabilita in ducati 180 pari a lire 765, quella degli Uffici in ducati 130 pari a lire 552, quella dei Canonici semplici in ducati 100 pari a lire 425, quella dei Mansionari da principio fu stabilita in ducati 60 pari a lire 225, ma poi fu portata a ducati 80 pari a lire 340 disponendo la Santa Sede dei superi che avanzavano. Parimenti risulta evidente che, sia per stabilire le prebende, sia per computare i superi che avanzavano, non fu *sottratta alcuna somma come stipendio di Messe* le quali gravavano la prebenda. E per quest'ultima conclusione un argomento si rileva ancora da questo che dopo che il Capitolo credè di diminuire la prebenda dei Mansionari di 10 ducati abbassandola a 70 ducati i Mansionari *domandarono ed ottennero una riduzione dell'onere di Messe*, ciò che non sarebbe stato concesso se i Mansionari avessero *avuto una elemosina a parte* per la celebrazione di dette Messe.

II. – *Quale sia la prebenda che ora è percepita dalle Dignità, Uffici, Canonici semplici e Mansionari.* Dallo stesso prospetto secondo che presenta il Capitolo di T. rileviamo che ogni Dignità capitolare, oggi dopo le leggi eversive e di conversione della rendita per parte dello Stato percepisce lire 1172,50 per prebenda, precipuo stipendio, Messe, funerali, pari a circa ducati 275, e più 10 tomoli di grano, lire 100 in danaro e lire 150 per affitti di pollineti. Gli Uffici percepiscono lire 986,50 ciascuno, pari a ducati circa 232. I semplici Canonici percepiscono ciascuno lire 875 pari a ducati 205. Quindi le Dignità percepiscono 95 ducati in più della prebenda fissata dalla Bolla di fondazione. Gli Uffici percepiscono 102 ducati in più dei 130 fissati dalla Bolla di fondazione e i Canonici semplici percepiscono in più ducati 105 dai 100 fissati nella detta Bolla di fondazione. Ai Mansionari per contrario anche oggi sono assegnate lire 297 pari a ducati 70 circa invece di ducati 80 loro fissati dopo l'aumento ottenuto col decreto della Concistoriale.

Da questo specchietto si rileva che i Canonici, Dignità ed Uffici percepiscono assai di più che loro compete per legge di fondazione, e che il di più che percepiscono deve imputarsi *a superi, cioè a ciò che avanza, soddisfatte le prebende* loro a norma della Bolla di fondazione.

Ed è precisamente da questi superi che devono detrarsi i 20 ducati pari a lire 95, che devono a norma del decreto concistoriale assegnarsi ai Mansionari prima che i superi si possano attribuire ai Canonici.

Nè vale al Capitolo opporre che dedotte le passività la massa capitolare resta in debito. Il Capitolo infatti nel prospetto presentato afferma che il borderò intestato al Capitolo rende lire 16982 in tutto e che il passivo si chiude con lire 18929; ma conviene notare che il Capitolo per formare questo passivo che porterebbe a un *deficit* annuo di lire 1947, segna *tra le passività lire 5000 per Messe piane e lire 1275 per Messe cantate, anniversari e quindi*

una somma di lire 6275, la quale appartiene sì al Capitolo, ma rappresenta *un supero* dal quale a norma del citato decreto concistoriale devono detrarsi i 20 ducati dovuti a ciascun Mansionario cioè in tutto ducati 120 (essendo 6 i Mansionari) pari in tutto a lire 570. E che la detta somma rappresenti un supero è chiaro da quanto si è detto nella prima tesi che cioè *gli oneri di Messe gravano le prebende e il Capitolo per Bolla di fondazione non deve avere un fondo speciale per gli stipendi di Messe.* Del resto su lire 6275 detraendo lire 570 dovute ai Mansionari restano sempre al Capitolo come supero di sua spettanza lire 5705.

Si aggiunga che costituendo la quota curata nel regime interno del Capitolo una massa comune, devono attribuirsi al Capitolo ancora le lire 4271 che il Capitolo nel prospetto assegnò all'attivo della quota curata. Vero è che segna a passivo lire 4560,25 facendo rilevare un *deficit* di lire 289,25 annue, ma anche in questo calcolo il Capitolo preleva dall'attivo lire 2586,25 *per Messe piane inerenti ai 6 canonicati soppressi*, ma, come si è detto, come sono tornati alla massa comune le prebende dei sei canonicati soppressi, così vi sono tornati gli oneri di Messe che li gravavano talchè non è lecito ai Canonici superstiti avere *un fondo per gli stipendi di queste Messe.* E quindi esse non formano una passività che debba dedursi dalla massa, ma queste lire 2586,25 formano colle somme sopradette un supero che appartiene ai Canonici ma defalcate le dotazioni stabilite col decreto citato.

In conclusione, a norma degli stessi prospetti presentati dal Capitolo, assegnate ai singoli Capitolari compresi i Mansionari le prebende assegnate nella Bolla di fondazione, i superi che restano al Capitolo sono rappresentati almeno dai fondi che il Capitolo ha prelevato e che segna abusivamente nelle passività come « stipendi di Messe » vale lire 8861,25; *dai quali superi* devono detrarsi a norma del più volte citato decreto della Concistoriale lire 570 ossia ducati 20 per ciascuno dei 6 Mansionari. Dissi almeno, perchè il di più che percepiscono ora come prebenda le Dignità, gli Uffici, i Canonici semplici, oltre alla porzione loro assegnata per Bolla di fondazione, costituisce ancora *un supero*, determinato forse dalla soppressione di 6 canonicati semplici, le rendite dei quali sono andate ad aumentare le rendite prebendali degli altri superstiti.

Finalmente *dato pure e non concesso* che l'onere di Messe piane e cantate costituisca una passività della massa, talchè si debba prelevare dalla stessa massa un fondo per avere gli stipendi di dette Messe – come pretendono i Canonici di T. e come di fatto hanno eseguito – ne seguirebbe che *anche i Mansionari non sarebbero tenuti ad applicare le Messe delle quali sono gravate le loro prebende senza elemosina, ma avrebbero diritto a prelevare dalla massa comune un fondo per provvedersi delle dette elemosine.* Sta infatto al contrario che mentre il Capitolo vuole avere un fondo a parte che gli dia gli stipendi di Messe e tale fondo scrive nel suo bilancio come una passività, non riconosce poi nei Mansionari tale diritto talchè essi dopochè il Capitolo ha loro diminuito di 10 ducati la prebenda *hanno dovuto domandare una diminuzione del numero di Messe delle quali è gravata la loro prebenda*, ciò che non si sarebbe potuto chiedere se gli stipendi di Messe non avessero gravato le stesse prebende dei Mansionari come devono gravare quelle del Capitolo.

I Canonici quindi usano due pesi e due misure. Ma se dovranno dare ai Mansionari lo stipendio delle Messe piane e cantate delle quali sono gravati, dovranno aumentare e non diminuire le loro prebende.

Terminiamo il voto su questa questione osservando con Monsignor Vescovo di T. che prescindendo pure dalla questione in sè, l'atto col quale il Capitolo ha ridotto la prebenda dei Mansionari da 80 ducati pari a lire 340, a ducati 70 pari a lire 297,50, deve ritenersi nullo 1° perchè tale deliberazione fu presa senza avere legittimamente convocato e radunato il Capitolo; 2° perchè fu una deliberazione presa contro il decreto concistoriale provocato come si è detto dietro esposto dello stesso Capitolo, molto più che in quel decreto si impone silenzio *in perpetuo* alle parti e quindi non è lecito al Capitolo rifiutarne la integra esecuzione senza l'intervento della Santa Sede.

Conclusione. — Pertanto avendo dimostrato: 1° che la prebenda per fondazione dovuta alle Dignità del Capitolo di T. è di ducati 180 pari a lire 765 ciascuna; quella dovuta per fondazione agli Uffici è di ducati 130 pari a lire 552 ciascuno, quella dovuta ai semplici Canonici è di ducati 100 pari a lire 425 ciascuno, quella dei Mansionari è di ducati 60 pari a lire 225; 2° che gli oneri di Messe e carico dei singoli prebendati *non costituiscono un onere della massa comune* talchè si debba prelevare un fondo per fornire gli stipendi di dette messe e ciò consta evidentemente dai 5 documenti che si sono esaminati; 3° che per disposizione pontificia con decreto concistoriale, mentre i Mansionari furono esclusi dalla amministrazione della massa dei beni fu loro assegnato un aumento fisso annuo di 20 ducati portando la loro prebenda da 60 ad 80 ducati pari a lire 340 ciascuno, aumento che si deve prelevare dai superi, nel computare i quali *non devono detrarsi stipendi di messe data l'attività del bilancio*; 4° che la prebenda che ora hanno le Dignità ascende a lire 1172,50 pari a ducati 275 appropriandosi esse anche uno stipendio di Messe, quella degli Uffici è di ducati 232 pari a lire 986,50, quella dei sempliic Canonici è di ducati 205, perchè essi pure come gli Uffici e le Dignità si sono riservate un fondo dalla massa comune dal quale traggono gli stipendi di Messe; 5° che contro verità si afferma dal Capitolo che oggi il Capitolo non ha superi, perchè egli non deve a norma della Bolla di fondazione prelevarsi un fondo di lire 8861,25 per stipendi di Messe, e perciò i superi vi sono ancora dai quali pagare ai Mansionari i ducati 80 loro dovuti secondo il decreto; 6° che in ogni dannata ipotesi anche i Mansionari avrebbero diritto di avere un fondo onde trarre gli stipendi di Messe delle quali sono gravati e questo importerebbe l'aumento della loro prebenda oltre la somma stabilita per fondazione come hanno fatto i Canonici; 7° che finalmente la prebenda dei Mansionari non può essere diminuità *senza espresso intervento* della Santa Sede, e perciò fu inefficace l'atto con cui il Capitolo diminuì la prebenda dei Mansionari atto che neppure fu Capitolare; per queste ragioni crediamo che debba rispondersi che *il Capitolo di T. è tenuto senz'altro a pagare ai singoli Mansionari l'intera prebenda loro assegnata dai documenti pontifici in ducati 80 annui pari a lire 340 annue a ciascuno.*

Mons. F. S.

QUESITI MINORI

53. – Il « legitime » del canone 1216 significa che il defunto *deve* aver manifestata la propria volontà per *testamento* o con qualche altro documento legale ? Basta che *i congiunti affermino* esser stata volontà del defunto l'elezione di un'altra chiesa che non sia la parrocchia propria ? È sufficiente che l'affermino persone in nessun modo congiunte con il defunto ?

R. È chiaro che nel canone 1216 il « legitime » non si riferisce alla prova della elezione, ma al diritto stesso della elezione di sepoltura, contenuto nei canoni 1223–1228, e significa che a questi dovrà conformarsi chi intende eleggere sepoltura fuori della chiesa parrocchiale propria (cfr. can. 1236). Però, circa la prova il canone 1226 ha esplicitamente « Factam electionem quolibet *legitimo* modo probare licet ». Questo « legitimo modo » si riferisce a tutto il titolo « de probationibus » (libro IV, p. I, tit. X, can. 1747 in poi); quindi non si richiede tassativamente la prova scritta, ma è ammessa anche la testimoniale purchè sia raccolta nelle forme prescritte: veggasi specialmente l'articolo III sul *giuramento* (can. 1767). Circa il valore di questa prova testimoniale, basta ricordare il canone 1791, § 2 « Se sotto giuramento, due o tre persone ineccepibili, concordemente e costantemente certifichino un giudizio, di scienza propria, su una cosa o un fatto, sarà raggiunta la *prova sufficiente*; a meno che il giudice, per qualche indizio che renda la cosa asserita inverosimile, non richiegga prova più piena ».

Dunque l'asserzione giurata dei congiunti che abbiano coi loro propri orecchi sentito il morente eleggere il funere o la sua sepoltura, è in genere sufficiente, non risentendo essi alcun vantaggio da quel che asseriscono; molto più quella di persone estranee alla famiglia, purchè assolutamente estranee alla chiesa a cui favore cade l'elezione. Generalmente questa prova deve rimandarsi a fatto compiuto, essendo impossibile esigere che la sepoltura venga differita fino a prova ottenuta; ma è necessario *prepararla*. In questo senso il *legitimo modo* del canone 1236, rientra anche nel *legitime* del canone 1216.

54. – È necessario che i genitori di un minorenne, diano il consenso per il matrimonio, anche innanzi all'ufficiale dello stato civile, al quale si domandano le pubblicazioni, mediante la richiesta scritta del parroco, presso di cui i genitori si son già presentati, per dare il cennato consenso?

Questo ufficiale dello stato civile si rifiuta di far le pubblicazioni di minorenni, se non vanno personalmente i genitori a dare il consenso.

Ora, nei casi ordinari, in cui i genitori si trovano sopra luogo, costa ben poco il presentarsi personalmente; ma se questi sono assenti, allora richiede il consenso, *con procura notarile*. Perchè obbligarli a sopportare delle spese, quando il parroco, nel caso dell'assenza, si accontenta di una lettera privata indirizzata a lui dal genitore assente? e magari vistata dal parroco di dove risiede detto genitore?

R. Crediamo che anche questa difficoltà sia cessata, dopo le recenti circolari ministeriali con cui si ammoniscono gli ufficiali dello stato civile di non fare altra opposizione alle pubblicazioni, che nei casi dell'articolo 12

del Concordato. Quando il parroco nella *sua* richiesta attesta l'ottenuto consenso dei genitori, l'ufficiale di stato civile deve deporre ogni difficoltà che possa avere nel ricevere la sola richiesta degli sposi, la quale, com'è esplicitamente avvertito nelle Istruzioni della Sacra Congregazione dei Sacramenti, non ha effetto, senza la richiesta del parroco. Non fa però bene il parroco a contentarsi di una lettera dei genitori assenti, dovendo esigere la legittimazione di firma da parte della *Curia*, se sono in diocesi diversa.

55. - Chiedo: 1. Ogni sacerdote, benchè non sia per ufficio assistente agl'infermi, ha la facoltà di concedere la benedizione apostolica con l'indulgenza plenaria in articolo di morte? - 2. Nel caso della necessità estrema, vale la detta benedizione apostolica, data dal sacerdote, che non usa la forma brevissima del Rituale, ma parole a modo suo? - 3. In questo secondo caso, se la benedizione apostolica è invalida, perchè non fu data secondo la forma del Rituale, che peccato si commette dal sacerdote, che colpevolmente non pronunziò tale forma?

R. Provvede il canone 468, § 2 « aliive sacerdoti qui infirmis assistat »: ove non parla di *ufficio* di assistenza, ma di *atto* della medesima. Anche pel caso di necessità provvede il Rituale c. VI, n. 7; quella formola breve (anche in volgare) deve esser mandata a memoria da ogni sacerdote: in caso proprio estremo, rarissimo e non presumibile, in cui non vi fosse tempo nè possibilità di ricordarla, basterebbe il segno di croce con parole esprimenti quel che si vuol concedere: così sarebbe salva la validità.

Se non si salvasse neppur questa, evidentemente vi sarebbe la trasgressione al precetto del canone: « quam benedictionem impertiri ne omittat », con peccato contro la carità, da misurarsi dalla necessità in cui fosse il morente, e secondo le consuete norme morali circa l'imputabilità della colpa.

CRONACA ECCLESIASTICA

Udienze Pontificie. - Eccezionale rilievo ebbe quest'anno la risposta del Santo Padre al Sacro Collegio e alla Romana Prelatura, convenuti nell'Aula Concistoriale per gli auguri natalizi, a mezzodì del 24 dicembre: tenne infatti luogo della Allocuzione in difetto del Concistoro. Al sobrio indirizzo del nuovo Decano, cardinal Granito, che rilevava alcuni dei fasti spirituali dell'anno morente, il Santo Padre lesse le sue dichiarazioni, che volevano essere un ricordo, un augurio e una strenna. Come ricordo accennò oltre alle liete cose (centenari, congressi eucaristici, progresso missionario) anche le tristi: universale disagio economico, instabilità della pace, e sopratutto il deplorevole proselitismo protestante, segnatamente in Roma, dichiarandolo in contrasto con lo spirito del primo articolo tanto del Trattato che del Concordato lateranense: riconosceva però la buona volontà del Governo, che già aveva eretto in ente morale la nuova Opera pontificia per la preservazione della fede. L'augurio non poteva essere che quello della pace, la vera pace portata da Cristo nella Chiesa e nella sua azione, in contrasto col « pacifismo »

sentimentale, confuso e indiscreto. La strenna era l'annunzio di una *nuova enciclica* che tratterà « del matrimonio cristiano in ordine alle condizioni, ai bisogni e al disordine presente della società e della famiglia » e dissiperà gli equivoci e i malintesi sorti in occasione di recenti matrimonii misti nella dinastia, specie dell'ultimo, e per fatto dell'esarcato scismatico.

Atti Particolari del Sommo Pontefice. – Con brevi apostolici il Santo Padre ha approvato le Costituzioni dell'Ordine polacco di S. Paolo, primo eremita (« A. A. S. », XXII, 511). Con decreti della Sacra Congregazione dei Religiosi, definitivamente quelle delle *Suore di S. Carlo* (di Nancy), a titolo di prova settennale, quelle delle monache Clarisse Cappuccine, quelle delle *Suore del Sacro Cuore* di Montmartre (Londra); *Suore del Terzo Ordine Regolare di S. Francesco*; *Suore delle scuole cristiane della Misericordia* (Paderborn); *Suore di San Giuseppe*; *Ancelle del Santuario* (di Terlizzi) *Ancelle dello Spirito Santo e di Maria Immacolata* (Texas); *Suore del Divin Cuore* (Breslavia); *Suore di Santa Marta* (francesi); *Piccole Suore dell' Immacolato Cuore di Maria*, del Terzo Ordine di San Francesco (Czestochowa).

Con breve del 21 maggio ha dichiarata basilica minore la chiesa di San Francesco di Paola in Genova, ove è stata posta recentemente la *Campana del mare* (p. 510): con altri ha eretto in Vicariati apostolici la Prefettura delle Isole Salomone settentrionali, e quella del Wuchang, in Cina (ib., 513 s.).

Con una lettera al signor Francesco Verdier, superiore generale della Missione, e delle Figlie della carità di San Vincenzo, ha preso parte al Centenario della Medaglia Miracolosa, ricordando specialmente il felice incremento delle Opere Vincenziane dopo le apparizioni della Vergine a suor Caterina Labouré, in cui fu manifestata la celebre medaglia: a mo' d'esempio cita il progresso delle Figlie della Carità giunte già a 40.000.

Cause di beatificazione e canonizzazione. – È stata pubblicata in « A. A. S. », XXII, p. 497 seg., la solenne lettera decretale per la canonizzazione dei santi martiri Giovanni de Brébeuf e compagni beatificati per San Luigi dell'anno santo (1925): reca la data della celebrazione (29 giugno scorso) ma fu spedita il 14 novembre: interessante è la perorazione rivolta alla Francia, patria terrena di quei Santi, affinchè « suum in Fide per orbem propaganda apostolicum zelum una mente agnoscat praecipuum esse suae gloriae decus ».

Martedì, 1 luglio 1930, presso l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Alessandro Verde, deputato dall'E.mo e Rev.mo cardinale Vincenzo Vannutelli, Ponente della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio *Domenico Savio*, giovane laico, alunno dell'Istituto Salesiano, si è tenuta la Congregazione Antipreparatoria, nella quale dai Rev.mi Prelati Officiali e dai Consultori teologi della medesima, si è discusso il dubbio sopra l'eroismo delle virtù dello stesso servo di Dio.

Martedì, 15 luglio 1930, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali e col voto dei Rev.mi Prelati Officiali e dei Consultori teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione Nuova Preparatoria per discutere il dubbio sopra

l'eroismo delle virtù esercitate dal servo di Dio *Contardo Ferrini*, laico, professore nell'Ateneo di Pavia ed in altri.

Martedì, 29 luglio 1930, presso l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Camillo Laurenti, Ponente della causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio *Maria Assunta Pallotta*, suora professa dell'Istituto delle Francescane Missionarie di Maria, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti Antipreparatoria, nella quale dai Rev.mi Prelati Officiali e dai Consultori teologici della medesima, si è discusso il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dalla stessa serva di Dio.

Martedì, 28 ottobre 1930, presso l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Giulio Serafini, Ponente della causa *Policastren.*, di beatificazione e canonizzazione del venerabile servo di Dio Domenico Lentini, sacerdote secolare, si è tenuta la Congregazione Antipreparatoria, nella quale dai Rev.mi Prelati Officiali e dai Consultori teologi si è discusso il dubbio sopra l'eroicità delle virtù dello stesso Venerabile Servo di Dio.

Martedì, 11 novembre 1930, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione *Particolare* dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali componenti la medesima, sono state sottoposte le seguenti materie:

1. Intorno alla validità dei processi nella causa di Beatificazione e Canonizzazione della *Serva di Dio Maria di Gesù Crocifisso*, religiosa professa dell'*Ordine dei Carmelitani Scalzi.*

2. Intorno alla validità del processo apostolico costruito in *Namur*, sopra due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione della *Beata Giulia Billiart*, fondatrice dell'*Istituto delle Suore della Beata Vergine Maria*, dopo la sua solenne beatificazione.

3. Intorno alla conferma di culto non mai prestato al *Servo di Dio Felice de Andreis*, Sacerdote e primo fondatore generale della *Congregazione della Missione in America*, in conformità ai decreti di Urbano Papa VIII.

4. Intorno alla validità del processo apostolico costruito nella diocesi di Arras, sopra un miracolo operato da Dio per intercessione della *Serva di Dio Suor Maria Eufrasia, Pelletier*, fondatrice della Congregazione delle *Suore del Buon Pastore.*

5. Intorno alla conferma di culto non mai prestato alla *Serva di Dio Caterina Jarrige*, del *Terzo Ordine di S. Domenico* in conformità ai decreti di Urbano Papa VIII.

6. Intorno alla validità del processo apostolico sopra i miracoli operati da Dio per intercessione della *Ven. Serva di Dio Margherita Bourgeoys*, fondatrice dell'*Istituto delle Suore di Nostra Signora.*

7. Intorno alla validità dei processi nella causa di Beatificazione e Canonizzazione del *Servo di Dio Paolo Ginhac*, Sacerdote professo della *Compagnia di Gesù.*

Necrologio. – Sono defunti, il 28 settembre, mons. Maurizio Rivière arcivescovo di Aix; 23 novembre, mons. Settimio Caracciolo di Tochiarolo, vescovo di Aversa.

INDICE PROGRESSIVO CRONOLOGICO DEL VOLUME XLII

(XII DELLA QUARTA SERIE).

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

Enciclica *Divini illius magistri*, su la cristiana educazione della gioventù: 31 dicembre 1929 . . . . . *Pag.* 3
Chirografo *Ci commuovono profondamente*, al Sig. Card. Vicario, circa l'espiazione delle empietà del bolscevismo, 2 febbraio 1930. 33
Enciclica *Quinquagesimo ante anno*, sul giubileo sacerdotale e una proroga (sunto), 23 dicembre 1929 54
« Motu proprio » *Già da qualche tempo*, istituente una sezione storica nella consulta della Sacra Congregazione dei Riti, 6 febbraio 1930. 65
« Motu proprio » *Inde ab inito*, separante dalla Sacra Congregazione Orientale la Commissione pro Russia, che vien così resa autonoma, 6 aprile 1930. 97
Enciclica *Ad salutem humani generis*, pel XV centenario dalla morte di sant'Agostino, vescovo di Ippona, 20 aprile 1930 129
Allocuzione Concistoriale *Indictam ante*, del 30 giugno 1930 215
« Motu proprio » *In allocutione* sostituente alla Commissione cardinalizia per la preservazione della fede in Roma, una Opera pontificia per la preservazione della fede e provvista di nuove chiese in Roma, 5 agosto 1930. . . 225
Breve *Litteris Notris* che amplia le indulgenze concesse a chi insegna o impara il catechismo, 12 marzo 1930 228
Breve *Litteris Apostolicis* che concede nuove facoltà e indulti decennali per gli Ordinari, sacerdoti e fedeli dell'America latina, 30 aprile 1929, ... 257
Breve *Expedit plane* che dichiara san Giovanni di Dio e san Camillo de Lellis, protettori degli infermieri e loro associazioni, 28 agosto 1930 289
Breve *I dirigenti*, che concede favori spirituali e indulgenze agli ascritti alla Gioventù Cattolica Italiana, 20 luglio 1930. 290
Lettera *Quamquam in augustis* pel Congresso eucaristico Nazionale in Loreto, 30 agosto 1930. 292

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL S. UFFICIO

Decreto di condanna di due libri (Missiroli: *Date a Cesare* e Ignotus: *Stato fascista Chiesa e Scuola*) 23 gennaio 1930 . . . . . *Pag.* 36
Decreto che dichiara in vigore la proibizione di pubblicazioni circa i riti cinesi, senza il permesso della Suprema, il 13 luglio 1930 229
Decreto che dichiara *vitando* e degrada il sac. G. Turmel, mettendo all'Indice dodici sue opere, 8 novembre 1930. 321
Risoluzione « super illiceitate masturbationis », 2 agosto 1929. 324

SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE

Decreto *Quae sollerti*, circa gli orientali che si recano *trans Oceanum* per esercitarvi la cura d'anime 27 dicembre 1929 . . . . . *Pag.* 162
Decreto *Non raro accidit*, circa gli ecclesiastici orientali che trasmigrano per altra causa economica o morale, 7 gennaio 1930. 167
Decreto *Saepenumero Apostolica Sedes*, circa le collette di denaro o altro a favore dell'Oriente, 7 gennaio 1930. 169
Montis Regalis, circa la matricità e precedenza della Chiesa greco-albanese di Palazzo Adriano su la Chiesa latina, ivi, 5 aprile 1930 172
Decreto *Cum data fuerit* circa il governo spirituale degli Ordinariati greco-ruteni negli Stati Uniti (1° marzo 1929). 193
Dichiarazione *Statuitur*, circa la soddisfazione del precetto festivo per i fedeli di rito orientale, 11 giugno 1930 230
Risoluzione che afferma la competenza della Sacra Penitenzieria, nelle cose di foro interno anche per gli orientali, 26 luglio 1930. 260

SACRA CONGREGAZIONE SU LA DISCIPLINA DE SACRAMENTI

Istruzione *In tam effraena*, circa la competenza nelle cause matrimoniali a titolo di quasi-domicilio, 23 dicembre 1929 . . . . . *Pag.* 99
Istruzeione *Non pochi*, su la dspensa da impedimenti civili, 1° agosto 1930 . . 262

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Istruzione *Vi supremi apostolatus* agli Ordinari diocesani, contro la procacità della moda femminile, 12 giugno 1930 . . . . . *Pag.* 37
Circolare contenente Istruzioni circa le Chiese e altri enti di culto in Italia a norma anche degli articoli 27-29 del Concordato, 25 gennaio 1930. . . . 230
I. Le Chiese. 230
II. Le Fabbricerie 232
III. I santuari 233
IV. Le confraternite 234
V. Le fondazioni di culto. 236
Circolare contenente istruzioni e norme per l'insegnamento religioso negli istituti medi, 21 giugno 1930. 237
I. Istruzioni 236
II. Elenco delle scuole e istituti di istruzione media 241
III. Programma per l'insegnamento in dette scuole e istituti 242
IV. Elenco dei libri di testo e di consultazione. 248

SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Istruzione *Quantum homini*, ai Superiori e Superiori di istituti religiosi laici, circa l'istruzione religiosa dei sudditi, 25 novembre 1929 . . . . . *Pag.* 39
Istruzione *Questa Sacra Congregaizone* ai Superiori religiosi di diritto pontificio circa il riconoscimento della personalità giuridica (art. 29 del Concordato), 6 febbraio 1930 67

Lettera *È tornato*, a mons. Giulio Serafini in la collaborazione delle Suore alla Azione Cattolica, 20 giugno 1930. . . . . *Pag.* 294

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Istruzione *Cum huic Sacrae*, a tutti i Superiori di missioni ecclesiastiche e ai Superiori religiosi di istituti missionari, circa le vicendevoli relazioni giuridiche, 8 dicembre 1929 . . . . . *Pag.* 105

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Rivoluzione circa la visita processionale dei « Sepolcri » nel Venerdì Santo, 31 maggio 1930. . . . . *Pag.* 296

SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ

Circolare *Quod catholicis* a tutti gli Ordinari diocesani, circa l'ampliamento da darsi all'insegnamento, 1) delle cose orientali, 2) del catechismo, 28 aprile 1929 . . . . . *Pag.* 109

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Risoluzioni (due) circa l'indulgenza della Porziuncola, 13 gennaio 1930. *Pag.* 41
Dubbio circa la proroga del Giubileo sacerdotale, segnatamente del privilegio personale dei celebranti, in favore dei defunti, 23 gennaio 1930. 41
Dubbio circa le indulgenze per la recita del Rosario presso i fedeli di rito ruteno, 29 aprile 1930. 183
Decreto *Cum in responsione* circa le preci necessarie per l'indulgenza *toties quoties* 5 luglio 1930, ... 250
Rescritto di indulgenza per la recita dell'Ufficio divino dinanzi al S.mo Sacramento, 23 ottobre 1930. 325

SACRA ROMANA ROTA

Dioecesis N., *Nullitatis matrimonii* (28 maggio 1921, 29 aprile 1922) « Asseritur impotentia mulieris ex occlusione vaginae . . . . . *Pag.* 326
Dioecesis X., Excommunicationis (18 agosto 1921). Circa la scomunica contro gli usurpatori di beni ecclesiastici. 329
Inaugurazione dell'anno giuridico 1930-31. 341

DATARIA APOSTOLICA

Istruzione agli Ordinari circa i benefici riservati (11 novembre 1930). . *Pag.* 353

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE

Dubbi risoluti nelle plenarie e pubblicati in data 17 febbraio 1930 (can. 111, 396, 914, 955, 1099, 1513, 1971). . . . . *Pag.* 103

Dubbi risoluti nelle plenarie e pubblicati il 13 luglio 1930 (cann. 556, 845, 1363) . . . . . *Pag.* 250

LEGGI E DISPOSIZIONI CIVILI IN MATERIA ECCLESIASTICA

Legge 24 dicembre 1929 su la esposizione delle bandiere estere. . . . . *Pag.* 30
Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2223, circa la dispensa da impedimenti civili a contrarre matrimonio. 72
Regolamento per l'esecuzione del Concordato, circa gli enti ecclesiastici e le amministrazioni civili di patrimoni destinati a fine di culto, 2 dicembre 1929 73
I. Nomine a uffici e benefici ecclesiastici. 73
II. Riconoscimento agli effetti civili, di istituti ecclesiastici e enti di culto 74
III. Autorizzazione per acquisti di beni. 77
IV. Tutela per altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. . . . 77
V. Fabbricerie e confraternite. 99
VI. Amministrazione civile dei patrimoni destinati a fine di culto. . . 83
VII. Disposizioni generali e transitorie 89
Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 989, contenente le norme per l'attuazione della legge sui culti ammessi nello Stato, in coordinazione con le altre leggi dello Stato. 124, 153
Regio decreto 1° maggio 1918, per la retrocessione agli enti ecclesiastici *conservati*, dei beni immobili appresi dal Demanio all'effetto della conversione. . . 213
Legge 5 giugno 1930, su l'insegnamento religioso negli istituti medi di istruzione. 213
Circolare 30 luglio 1930 del ministro Guardasigilli circa la dispensa da impedimenti civili pel matrimonio cattolico. 264
Circolare 18 luglio 1929 del medesimo ministro circa il matrimonio celebrato davanti a ministri di culti acattolici. 266
Regio decreto 28 settembre 1929, n. 1763, su la trascrizione dei detti matrimoni 269
Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361, modifica alla tenuta dei registri di stato civile 279
Circolare ministeriale 3 settembre 1929 circa la trascrizione del matrimonio religioso tra persone già legate da matrimonio civile. 280
Regio decreto legge 20 marzo 1930, n. 220, su le esenzioni fiscali per gli atti necessari alla celebrazione del matrimonio 281
Circolare del ministro dell'educazione nazionale, circa l'insegnamento religioso nelle scuole medie, 23 settembre 1930. 297
Disposizioni varie sul matrimonio degli ufficiali , ... 302
Regio decreto 10 luglio 1930 circa l'uso delle onorificenze e dei titoli nobiliari pontificii. 304
Convenzione monetaria fra la Santa Sede e l'Italia, 2 agosto 1930 305
Circolare ministeriale 20 giugno 1929 relativa alle disposizioni del Concordato in materia penale 305
Regio decreto 14 novembre 1926, n. 2166, su l'approvazione dei rendiconti consuntivi delle fabbricerie e dei conti giudiziali e di gestione dei cessati subeconomi dei benefici vacanti 333
Circolare 23 settembre 1930 del ministro dell'educazione nazionale sul riconoscimento delle lauree in teologia 335

STUDI

Il progetto del nuovo Codice penale italiano, e la legge canonica:
1. Le offese al Sommo Pontefice, ai Cardinali, alla bandiera pontificia *Pag.* 101
2. I delitti contro la Religione dello Stato. 270
3. I delitti contro la pietà verso i defunti 275
4. I delitti contro i beni etici e sociali. 277

CONSULTAZIONI

Circa il diritto del parroco su una Vicaria . . . . . *Pag.* 116
Su la perpetuità d'un legato di Messe 306
Circa la prebenda da Mansionari in una Cattedrale 356

QUESTIONI

I. Se si mantenga il giuspatronato in una nuova circoscrizione parrocchiale *per suppressionem* . . . . . *Pag.* 43
II. Circa il trasferimento d'una cappella di pia associazione entro la stessa chiesa. 44
III. Circa la dispensa civile degli impedimenti matrimoniali. 111, 155
IV. Circa la restituzione del prezzo di cosa invalidamente alienata. 208
V. Circa la contumacia giudiziaria, nel Codice di diritto canonico. 251

QUESITI MINORI

N. 1–3, p. 29; N. 4–7, p. 47; N. 8–9, p. 89; N. 10–16, p. 156; N. 17–19, p. 184; N. 20–21, p. 212; N. 22–23, p. 254; N. 24–44, p. 313; N. 45–52, p. 336; N. 53–55, p. 366.

BREVI RISPOSTE

N. 1–4, p. 91; N. 5–9, p. 158; N. 10–16, p. 319.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice, p. 54, 57, 185, 281, 343, 368.
Lettere Pontificie, p. 91, 185, 282, 344, 369.
Cause di Santi e Beati, p. 58, 186, 283, 345, 369.
Circoscrizione ecclesiastica, p. 59, 187, 283, 346.
Atti Concistoriali, p. 60 ss., 215 ss.
Nuovi Cardinali (Schuster, p. 61; Segura y Saenz, p. 615; Gonzalvez Cerejena, p. 61; Pacelli, p. 62; Lavitrano, p. 62; Minoretti, p. 62; Mac Rory, p. 62; Verdier, p. 62; Leme da Silveria e Cintra, p. 219; Marchetti-Selvaggiani, p. 219; Rossi, p. 220; Serafini p. 220; Liénart, p. 221.
Nuovi Vescovi, p. 62, 221, 284, 357.
Nomine Pontificie, p. 188, 284.

Il Concordato fra la Santa Sede e la Prussia (14 giugno 1929), p. 48.
Il Concordato fra la Santa Sede e la Rumania (7 luglio 1929), p. 119.
Avvisi, p. 345.
Lutti nel Sacro Collegio: card. Perosi, p. 189; card. Mery del Val, p. 189; card. Arcoverde Albuquerque de Cavalcanti, p. 190; card. Luçon, p. 191; card. Vannutelli, p. 285; card. Casanova, p. 347; card. Mistrangelo, p. 347; card. Charost, p. 348.
Necrologio, p. 191, 285, 349, 369.
Fatti del mese, p. 64, 96, 159, 192, 222, 255, 288, 351.

VARIE

Pel X Congresso eucaristico nazionale a Loreto. . . . . *Pag.* 31
Padre Coletti e il suo prontuario gregoriano 93
In memoriam. In morte di mons. Sosio d'Angelo.

BIBLIOGRAFIA

Breviarium Romanum [N. 16], 4 vol. in-12° ed. Descleé 2930, ... *Pag.* 32
P. Coletti O. F. M., *Il canto gregoriano* 93
O. F. Tencaioli, *Il Crocifisso di Giotto a Talamello di Montefeltro* 128
G. Stocchiero, *Enti e beni ecclesiastici in Italia* 159
A. Tanquerey, *Le grandi verità cristiane* 223
S. Gianni, *Institutionum moralium Alphonsianarum epitome* 224
F. Cayré, *Précis de Patrologie* 224
J. Dumont, *Quelques paroles de Dieu* 225
H. D'Arly, *Si scires donum Dei* 286
G. Baldeschi, *Esposizione delle sacre cerimonie* (VI ediz.) 286
C. Spitoni O. F. M., *Rubrical Breviarii et Missalis* 287
A. Petroni, *De relatione iuridico inter diversos ritus in Ecclesia catholica* . . . 207
U. Mioni, *L'al di là* 287
A. Card. Lépicier, *Gesù Cristo Re dei nostri cuori* 30
Francesco F. Saverio dell'Immacolata, O. Y. T., *La luce dell'anima* . . . 320
C. Guala Campello, *Il valore della Croce* 350

INDICE ANALITICO DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI

(Non comprende la materia del presente fascicolo).

Abbazie benedettine, provvedimenti del Santo Padre, p. 57.
Aborto procurato, p. 277.
Abusi dei ministri di culto, p. 276 s.
Acattolici, in Italia: nuove norme giuridiche, p. 124 s.; loro scuole, p. 153, matrimonio dinanzi a loro ministri, p. 154 s.; cfr. anche «Propaganda».
Acquisti di beni, per enti di culto, p. 77.
— — per enti acattolici, p. 127 ss.
Affitti, di beni ecclesiastici, p. 86 s.; circa il rinnovamento scaduto l'anno colonico, p. 157.
Affrancazione, di prestazioni perpetue, circa l'aumento del quinto, p. 318.

Agostino (S.), XV centenario della morte, p. 151 ss.; enciclica del Santo Padre, p. 129 ss.; sua importanza, p. 130; lodi dei Romani Pontefici, p. 130 s; vita *secundum Deum*, p. 131 s; conversione p. 132 s.; opera teologica, pp. 133 s., 138 ss.; sua opportunità ai nostri tempi: contro il materialismo, p. 133, in favore della Chiesa, p. 134 s.; la Città di Dio, p. 140 s.: documenti politici e sociali, p. 141 s.; il dottore della Grazia p. 144 s.; sua carità, p. 146 s.; zelo per le anime, p. 148; fondatore di religioni, p. 150.
Albo professionale per l'insegnamento medio in Italia, p. 239.
Alienazioni di beni ecclesiastici; formalità civili, p. 78.
Altare portabile, p. 259.
Alunne di istituti religiosi, circa il vestire immodesto, p. 38.
Ambiente educativo, p. 18 ss.; la casa, p. 19; la chiesa, p. 20; la scuola, p. 20, 22.
America latina, indulti e facoltà, p. 256 s.
Andrée, spedizione polare, p. 350.
Anno giubilare, p. 54–56.
Ansgario (S.), XI centenario, p. 56.
Appello in terzo grado, p. 259.
— nella dimissione d'un religioso, p. 89.
Apostati, equiparati agli acattolici, p. 103 s.
Arcidiocesi nuove: Breslavia, p. 49; Costantinopoli degli Armeni, p. 59; Paderborn, p. 49; SS. Assunzione, p. 59; Trento, p. 59.
Arciprete (titolo di) p. 173, 176.
Associazione monastica, circa la facoltà di acquistare e possedere, prima del Concordato, p. 67; dopo di esso, pagina 68 ss.
Associazioni (laicali) a scopo di culto, riconoscimento giuridico, p. 76 s.; p. 83 s., p. 234.
— (pie): se occorra a erigerle, il decreto del vescovo, p. 46.
— (pie femminili), per la modestia nel vestire, p. 38.
Assoluzione invalida, obblighi che ne derivano, p. 91.
Atletismo femminile, p. 38.
Austria, nel Concordato prussiano, pagina 51.
Autonomia pedagogica, p. 16 s.
Autorizzazione civile, al matrimonio, p. 265 s., p. 267 s.
— per gli acquisti di beni: disposizioni governative, p. 77; per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, p. 77 s.
Avvocati civili, nella Rota, p. 341.
Azione cattolica p. 56, 227; lettera del Santo Padre su la natura; su le responsabilità economiche e politiche da cui dev'essere estranea, p. 92; su la sua organizzazione, p. 92, 345; specie giovanile, p. 93.
— per la scuola, p. 22.
— cattolica italiana, circa il duello, p. 278.

Bandiera pontificia, cica la sua esposizione, p. 30; offesa o vilipendio, come punito nel Codice penale italiano, p. 204 s.
Battesimo degli adulti, *ritu breviore*, p. 258.
— di misto rito, p. 173; 182 s.; 200.
Benedizione del fonte, fuori dei tempi prescritti, p. 258.
— papale, per Vescovo che governa più diocesi, p. 103.
Benefici, decorrenza delle rendite, pagina 319.
— concistoriali, notifica della provvista in Italia, p. 73.
Beni ecclesiastici, usurpatori, circa la scomunica, p. 329.
Bestemmia, come reato, p. 270 s.
Bigamia, nel nuovo Codice penale italiano, p. 278.
Bolscevismo e cattolicismo in lotta, p. 33 ss.; 98; nell'educazione, p. 19.
Bosco, B. Giovanni, breve di beatificazione, p. 38.

Canonici, insegnanti di religione, circa le distribuzioni, p. 338.
Capitolo di cattedrale, circa le funzioni p. 29.
— trasferito in altra chiesa, circa l'ufficiatura, p. 313.
Cappella privata (vedi Oratorio), Messa; circa la binazione, p. 316.
— di confraternita; se e come possa trasferirsi, nella stessa chiesa, p. 450.

CARDINALI, delitti e offese contro di loro, se specialmente punite nel Codice penale, italiano, p. 202.
CASA (vedi *Famiglia*), come ambiente educativo, p. 18.
CASE generalizie, posizione giuridica dopo il Concordato, p. 70 s.
— parrocchiali, o canoniche, p. 55.
— religiose, posizione giuridica, dopo il Concordato, p. 70; in luoghi di missione, p. 107.
CATECHISMO: indulgenze per chi lo insegna o impara, p. 228.
— studio necessario, p. 110 s.; nei Seminari, p. 111; nelle religioni, p. 40.
CATERINA (S.) Thomas, p. 283.
CATTEDRALE, capitolo, costretto a officiare in chiesa diversa, p. 336.
CAUSA pia, favore giuridico, p. 308 s.
CAUSE matrimoniali, loro fondamento, p. 99 s., 104 s., competenza di quasi domicilio, p. 99 s.
— « storiche » dei Servi di Dio, p. 65.
CAUZIONE per beneficio; su quali redditi si calcoli, p. 157.
« CELEBRET », se debba rinnovarsi dopo le vacanze trascorse altrove, p. 315.
CELINA (S. D.) della Presentazione, p. 283.
CHIESA, uso promiscuo da parte di due parroci, p. 184.
— cattolica, secondo S. Agostino, pagina 134 ss.; assistenza divina, p. 129.
— e educazione, p. 5; missione divina, p. 6; maternità spirituale, p. 6; sua autonomia, p. 6 s.; istruzione p. 7; sorveglianza, p. 7 s.; universalità, p. 8 s.; concordia con la famiglia e lo Stato, p. 9, 11, 13 s.; efficacia civile, p. 140; rapporti con la scienza, p. 15 s; col progresso, p. 25, come ambiente educativo, p. 20 ss., 26 s., - e scuola, p. 20 ss.
— orientale (S. C. per la), p. 97 s.; circa il permesso di emigrare in America e Australia, p. 163 ss., 167 ss.
CHIESE, riconoscimento della personalità giuridica, in Italia, p. 75 s., 213.
— costruzione di nuove ch. in Roma, pagine 216, 226.
CINESI, riti, p. 229.
CITAZIONE, essenziale alla contumacia, p. 252 s.
CITTÀ VATICANA, ordinamento spirituale, p. 57.
CLERO indigeno, orientale, p. 163.
COADIUTORIA, circa l'aumento di assegno, p. 316.
CODICE, canoni più studiati: canone 60, p. 43; canone 258, p. 260; canone 415, p. 29; 476, p. 116 s.; 665, p. 89; 719, p. 45; 932, p. 325; 934, p. 250; 1201, p. 44; canone 1452, p. 43; 1470, p. 43; 1529, p. 208; 1536, p. 232; 1848, p. 252; 2245, p. 319; 2346, p. 331.
CODIFICAZIONE del diritto canonico orientale, p. 55, 194 nota.
COEDUCAZIONE, p. 18 s.
COLLETTE, nella Messa (liturgia), p. 314.
— (questue) in messe capitolari, p. 337.
— per gli orientali, p. 166, 168, 169 s.
COLOMBIÈRE, B. Claudio de la: breve di beatificazione, p. 58.
COMMISSIONE interprete del Codice, p. 139.
— cardinalizia, per la Preservazione della fede in Roma: ampliata e trasformata, p. 226 s.
— « pro Russia », p. 34, 97 s.; resa autonoma, p. 98.
COMPARROCI, p. 338 s.
COMPETENZA nelle cause matrimoniali per quasi-domicilio: nuove norme, p. 99 ss.
COMUNI e Provincie, circa il rilascio dei fabbricati già appartenenti ad Enti soppressi, per chiese aperte al culto, p. 231; circa i Santuari e loro gestione, p. 233.
COMUNIONE (S.), impartita dal diacono, p. 250 s.
CONCORDATO prussiano, p. 27; rumeno, p. 119 ss.
— e Trattato lateranense, p. 55.
CONFERENZE anti-bolsceviche, p. 34.
CONFESSIONE, di chi parla lingua non capita dal sacerdote, p. 91.
— di donne, se invalida fuori di luogo loro destinato, p. 157.
CONFRATERNITE, personalità giuridica, p. 76, p. 235; accertamento dello scopo di culto, p. 87.
CONGRESSI eucaristici, p. 159.
CONGRESSO eucaristico internazionale di Cartagine, p. 215; nazionale a Loreto, p. 81, 292; regionale a Ravenna, p. 186, 282 nota.

Consiglio di vigilanza, circa la moda invereconda, p. 39.
— missionario, p. 106 s.
« Contrahatur » della Curia diocesana, nel caso, p. 316 s.
Contumacia giudiziaria: prima del Codice, p. 250 s.; e dopo di esso, p. 251 ss.; se sia sempre pena, p. 251.
Corrado (B.) da Parzham, p. 283.
Cresima, per sacerdote deputato, p. 258.
Croce, segno e simbolo, p. 350.
Culti ammessi nello Stato: norme, p. 124 ss; proselitismo, p. 217; vilipendio, p. 271.

Demanio dello Stato: retrocessione di beni di enti conservati, p. 213.
Diacono, nell'amministrare la sacra Comunione, p. 250.
Difensore del vincolo: nelle cause matrimoniali: esame pregiudiziale della competenza, p. 100 s.
Dignità capitolari, conferimento in Prussia, p. 50 s.
Dimissione di religioso, se diasi appello p. 89 s.
Dimissorie (lettere) anche per la prima tonsura, p. 100 s.
Diocesi nuove: Acquisgrana, p. 48; Antofagasta, p. 59; Asis, p. 59; Berlino, p. 49; Beyruth degli armeni, p. 69; Gravelburg, p. 282; Lingayen, p. 59; Maramures, p. 283; Nellore, p. 59; Spezia p. 59; Timisoara, p. 282; Toowomba, p. 59.
Dispensa civile da impedimento civile pel matrimonio canonico, p. 48, vedi *Impedimenti*.
Disposizioni testamentarie, o atti di liberalità per istituti ed enti ecclesiastici: obbligo di denunzia dall'Ordinario, p. 77.
Divisione di parrocchia e costituzione d vicaria, p. 116 s.
Divorzio, legge sul –, conseguenze anche sui cattolici, p. 99 s.
Duello, p. 277 s.

Ecclesiastici, imputati, arrestati, e condannati, p. 396 s.
Edifici di culto, circa il diritto di asilo, p. 306.
Educazione della gioventù: enciclica del Santo Padre, p. 3 ss. 27 s.; suo fine, p. 4, 24 ss.; si consegue solo nella educazione cristiana, 4 s.; eccellenza di questa, p. 5; carattere sociale, p. 5; cause efficienti, p. 5 ss.; soggetto passivo, p. 16 ss.; ambiente, p. 18 ss.; pericoli cui va esposta, p. 23 s.; formazione cristiana, p. 24 ss.
— fisica: eccessi deplorati, p. 13.
— civica, p. 13 s.
— sessuale, p. 17 s.
Emigranti dall'Oriente in America e Australia, cura spirituale, p. 161 ss., 163.
Emolumenti parrocchiali, specie funerari, nella vicaria, p. 118.
Enti ecclesiastici conservati, circa la retrocessione dei loro immobili considerati dal Demanio, p. 213.
— — soppressi, personalità giuridica delle chiese, p. 75, s. 231, 315.
Equità e diritto, p. 210.
Erede, successori del prossimo, quanto a obblighi di messe, p. 307.
— circa i lasciti per cause pie, p. 103,
Esame testimoniale, nella prova di stato libero pel matrimonio, p. 314, 317.
Esenzione dal servizio militare pei religiosi agli effetti della professione, p. 317.
— fiscale, per atti circa il matrimonio.
Esequie, dopo la Messa *praesente cadavere*, p. 317 ss.
Etiopico (Collegio) in Roma, p. 185.
« Expulsio *seminis*, per iniuste oppressam», p. 90.

Fabbricerie, disposizioni governative, p. 79 s.; rappresentanza e amministrazione, p. 232 s.; approvazione di rendiconti, p. 333 s.
Facoltà teologiche, riforma, p. 92.
— in Prussia, p. 52.
Famiglia e educazione, p. 5; missione naturale, p. 9; obbligo, p. 9 ss.; autonomia, p. 10; estensione, p. 10; educazione fisica e civile, p. 10; contrasto con lo Stato, p. 11; come ambiente educativo, p. 18 s.; decadimento, pagina 19; circa la modestia nel vestire, p. 38.

FANCIULLI russi, p. 19; nutriti dalla Santa Sede, p. 34.
FERON VRAU (S. D.) Camillo, p. 283.
FESTE, adempimento del precetto, per gli orientali, p. 231; per i Balilla e Avan-guardisti, p 336.
FILIPPINI (S.) Lucia, p. 345.
FONDAZIONE, e fondatore, non esiste nel caso di opere formate con collette, p. 47.
FONDAZIONI di culto o di religione personalità giuridica, p. 236.
FONDO culto, costituzione attuale, pagina 83 ss.; circa la dotazione delle chiese aperte, p. 231.
— generale cattolico di Religione, e di Istruzione in Romenia, p. 122 s.
FONTE, nella chiesa matrice, p. 174.
FORO interno, p. 260.
FRANCESCO (B.) da Camporosso: breve di beatificazione, p. 59.
FRASSINETTI (B.) Paola, p. 283.
FUNZIONI di culto, loro turbamento, p. 274 ss.
— non parrocchiali in cattedrale, a chi spetti farle, p. 29.

GINNASTICA e atletismo femminile, p. 18 s.
GIOVEDÌ Santo: riduzione dei Ministri sacri, p. 159.
GIOVENTÙ, oggetto delle cure del Santo Padre, p. 3; pericoli cui è esposta, p. 23 s.; educazione, della medesima, p. 3 ss.; nella Russia bolscevica, p. 34.
— Cattolica Italiana, indulgenze, pagina 290 ss.
GIURAMENTO di fedeltà degli Ordinari in Italia, p. 73; in Rumenia, p. 120 s.
GIURATI, esenzione per gli ecclesiastici e religiosi, p. 305.
GIUSPATRONATO, se si estingua nella soppressione di parrocchia o riviva nella succedente, p. 42 ss.
— popolare, quanto alla presentazione, p. 43; prova, p. 47.
— regio, in Italia, p. 74; in Rumenia, p. 122.
— della matrice su la filiale, p. 185.
GRADI accademici nelle discipline sacre, riforma in corso delle norme di conferimento, p. 91.
GRECO-ALBANESI, p. 173 ss.
GRECO-RUTENI, negli Stati Uniti, p. 193; e nel Canadà, p. 231; ordinamento gerarchico, p. 193 ss., e governo spirituale, p. 195; del clero, p. 196 s., e fedeli, p. 198; feste di doppio rito, p. 199, 231.

IDOLATRIA, p. 229.
IMPEDIMENTI civili nel matrimonio, dopo il Concordato, p. 48, 72 s.; se sia necessaria per essi la dispensa civile, p. 48, 72, 111 ss., 155. p. 261 ss., 263 ss.; certificato civile, p. 262 ss., 265.
IMPOTENTIA et sterilitas: p. 326, ex parte mulieris, propter vaginae occlusionem, p. 326 ss.
INCARDINAZIONE, differisce dall'avere *proprio* Ordinario, p. 104.
INDULGENZA plenaria giubilare, prorogata fino al 30 giugno 1930, p. 42; anche quanto al privilegio dei sacerdoti celebranti, circa i defunti, p. 42.
INDULGENZE anche giubilari, senza confessione, p. 259.
— « toties quoties », circa le preghiere prescritte in ogni caso, p. 250 s.
— pel catechismo, per 228.
— per la prima Comunione, p. 319.
— pel mese di Maria (in agosto), p. 319.
— per la recita dell'ufficio dinanzi al SS.mo Sacramento, p. 325.
— del Rosario, p. 159, 184.
— per gli ascritti alla Gioventù Cattolica Italiana, p. 250 s.
— per la giaculatoria pro Russia, p. 34.
INFERMIERI secolari, loro patroni celesti, p. 289.
INGIURIA e offesa, p. 203.
INSEGNAMENTO religioso, nella istruzione media, p. 213, p. 236 ss.; p. 297 s.
INSEGNANTI, p. 238 ss.
INTERROGATORIO degli sposi pel matrimonio: circa i testimoni per lo stato libero, p. 158.
INVENTARI dei beni beneficiaril, p. 85 s.
— nel trapasso di immobili ecclesiastici, p. 232 ss.
ISTITUTI ecclesiastici e enti di culto, riconoscimento civile, p. 74.
— religiosi, e missioni ecclesiastiche p. 105.
— di culto, acattolici in Italia, p. 926.
ISTITUTO Orientale in Roma, p. 110 s.

Istituti medi di istruzione, p. 241 ss.
Istruzione media, circa l'insegnamento religioso (v. *Insegnamento*), p. 213 ss.
— religiosa nella scuola, p. 21.
— religiosa, in Prussia, p. 53; in Rumenia, p. 123.

Jaricot (S. D.) Paolina, p. 283.

Kemeurgian B. Der Gomidas, breve di beatificazione, p. 58.

Lasciti per cause pie, p. 103 s.
Lauree in teologia, effetti per gli studi universitari, p. 334.
Legato di Messa, circa la perpetuità, p. 307 ss.
Legittimazione di prole, effetti canonici, p. 251, 259
« Libera me », ed esequie, dopo la Messa del giorno, p. 255.
Libertà educativa, p. 8, 10 s.; scientifica p. 15 s.; di insegnamento, p. 16; scolastica, p. 21.
— religiosa dei cattolici inglesi, centenario, p. 56.
Libri, per l'insegnamento religioso, nell'istruzione media, p. 238 ss., 248.
— all'Indice: Missiroli, p. 16; Ignotus, p. 16; Turmel, p. 232.
Liturgia, valore educativo, p. 20.
— orientale, studio, p. 110.

Maestri, formazione necessaria, p. 23.
Malta; questione fra quel Governo e la Santa Sede, circa i diritti e doveri politici dei cattolici, p. 218.
« Masturbatio », p. 324 ss.
Materialismo odierno in fatto di educazione, p. 4 ss.
Matricità, p. 172, 174 ss., 185, 337; e giuspatronato, p. 175; anche su chiesa di rito diverso, p. 175 s., 182.
Matrimonio, assistenza per parte di missionari delegati.
— benedizione nuziale, p. 259.
— dispensa per parte degli Ordinari, su impedimenti, p. 258.
— misto, con scismatico battezzato, circa la validità, p. 254.
— di misto rito, p. 173 s., 182 s., 200.
— susseguente, circa la legittimazione di prole, p. 251.
Matrimonio, circa la denunzia di cause di nullità, p. 99; per parte di chi le ha poste, p. 103 s.
— religioso, tra persone civilmente legate: circa la lettura degli articoli del Codice civile, p. 47 s.; trascrizione p. 280.
— canonico, falso concetto, p. 261 s.; senza pubblicazioni civili, p. 263 s.
— dinanzi a ministri di culti ammessi, p. 265 ss.
— esenzioni fiscali per gli atti relativi, p. 281.
Mattutino separato dalle Laudi nella notte di Natale, come debba conchiudersi, p. 156.
Media (istruzione), circa l'insegnamento religioso, p. 213 ss., 236 ss.
Mese di giugno, domenica di chiusura, p. 319.
Messa cantata, nel due novembre, p. 36.
— « *pro populo* », p. 338, se possa addossarsene l'onere ai coadiutori del parroco, p. 339.
— *Rorate* nella novena di Natale, p. 316.
Messico, mitigamento della persecuzione, p. 55.
Ministri, nelle Messe cantate capitolari, p. 340.
— di culto, abusi nell'esercizio delle proprie funzioni, p. 276.
— (offesa ai), punizione, p. 272.
— di culto acattolici, in Italia, p. 125 s.
Missionari: dipendenza, p. 107 s.
Missione educativa, p. 5 s.; specifica della Chiesa, p. 6 s.
— diritto della Chiesa, p. 105; mandato agli Istituti religiosi, p. 105 s.
Missioni autonome, come nuovo elemento di circoscrizione ecclesiastica, p. 60; 106, nota.
— ecclesiastiche e Istituti religiosi, pagina 105.
Moda femminile, istruzioni della Sacra Congregazione del Concilio, dirette a reprimere la procacità, p. 37.
Moglie, segue il rito del marito, p. 173, 182 s.
Moneta aurea, come criterio nella restituzione, p. 211.
Monete vaticane, p. 288, 304.
Monica (S.) madre di Agostino, p. 132 ss. 146 s.

NATURALISMO pedagogico, falso, p. 16 ss.
NAZIONALISMO falso, p. 13.
NOBILIARI (titoli) pontifici, p. 302 s.
NOMINA a benefici ecclesiastici da parte dell'Ordinario; notifica al Governo, p. 73.
— dei superiori locali nelle missioni, p. 108.
NOVIZIATO, trasferimento del novizio ad altra casa, come causa di interruzione, p. 250.
NOVIZI, istruzione religiosa catechistica, p. 40.
NUNZIATURA d'Italia, p. 39; d'Irlanda, pagina 39.

OFFESA e ingiuria, p. 203.
OFFICIALE della Curia: nelle cause matrimoniali: norme prescrittegli per l'esame della sua competenza, p. 100 s.
ONORIFICENZE pontificie, p. 302.
OPERE d'assistenza, educativa, p. 24.
OPZIONE, se e come resti dopo il Codice, p. 103.
ORATORIO privato, *vedi* Cappella: semipubblico, circa la conservazione del Santissimo, p. 184.
ORDINARI, nomina in Prussia, p. 51; in Rumenia, p. 120.
— circa i sacerdoti orientali emigrati, p. 164 ss., 168.
— circa gli statuti e andamento di fabbricerie, p. 233 s.
— relazione alla Sacra Congregazione del Concilio, per l'insegnamento religioso, p. 37 s., p. 240 s.
ORDINAZIONE, comprende anche la prima tonsura, p. 104.
ORDINI, Corporazioni e Congregazioni religiose dinanzi alla legge italiana prima del Concordato, p. 67; dopo il medesimo, p. 68.
— riconoscimento di persona giuridica, p. 74 ss.
— nel Concordato Rumeno, p. 123.
— equestri Pontifici, p. 302 s.
— mendicanti, cira l'acquisto dell'uso di beni immobili, p. 72.
ORIENTALI, cure della Santa Sede per essi, p. 109, 161; emigranti, p. 161 ss.; studi, come promuoverli praticamente, p. 109, cfr. 287; circa le cose di foro interno, p. 260.

PALAZZO Adriano, circa i greci albanesi e latini, p. 172 ss., 178.
PANTHEON, già diaconia, p. 57.
PARENTI ed educatori, circa la moda femminile, p. 38 s.
PARROCO e capitolo di cattedrale, circa le funzioni, p. 29.
— e uso coadiutore, entrambi canonici, circa le distribuzioni, p. 317.
— e rettore di chiesa, p. 119.
— e vicario, mutui rapporti, p. 116.
PARROCHI e predicatori, circa la moda femminile, p. 38.
PASQUA: benedizione Papale da parte del Vescovo, p. 103.
PATRIA potestà, p. 10: e Stato, ib.
PATRIMONIO sacro nazionale, in Rumenia, p. 122.
PENITENZIERIA (S.), competenza per gli Orientali, p. 260.
PERSECUZIONE religiosa in Russia, p. 217.
PERSONALITÀ giuridica delle Associazioni religiose nel Concordato, p. 68; norme per ottenere il riconoscimento, p. 69; vantaggi di esso, p. 71; disposizioni esecutive, p. 71 s.; delle chiese aperte al culto, p. 231; delle confraternite, p. 234; delle fondazioni, p. 236.
— della Chiesa e chiese in Rumenia, p. 121 s.
PIANTE secche, p. 319.
PIATTINO per la comunione, dei fedeli, p. 318.
PIO XI, al Laterano, p. 54 s., monumento in Desio, p. 282.
PORZIUNCOLA, può lucrarsi, nel caso, due volte l'anno; si richiedono sempre sei *Pater, Ave, Gloria*, p. 341; circa l'esposizione dell'immagine francescana, pagina 47.
PRATICHE religiose, loro turbamento, quando e come si punisca, p. 275.
PRECEDENZA, della chiesa matrice, p. 173, 175 ss., 181.
PRECETTO festivo, pei fedeli di rito orientale, p. 231; pei Balilla e Avanguardisti, p. 336.
— di confessione e comunione annua, p. 259.
PRECI dopo la Messa, prescritte da Leone XIII, restano in vigore dopo il Concordato, con la particolare intenzione per la Russia, p. 218, 343.

Prelatura *nullius* nuove: Schneidemühl, p. 49; Guajaramirim, p. 284.
Preservazione della fede, p. 217; Opera di Leone XIII, p. 225; ampliamento e trasformazione, p. 226 s.
Presunzione (contumacia), nelle pene ecclesiastiche, p. 332 s.
— di rinunzia al privilegio, p. 43.
Procura del Re, circa l'informazione da farsi all'Ordinario quanto agli ecclesiastici imputati, arrestati o condannati penalmente, p. 306.
Programmi d'insegnamento della religione negli istituti medii, p. 243 ss.
Promiscuità di rito, p. 178, 200.
Propaganda protestante in Roma, pagina 217, 270 s.
Prova testimoniale per lo stato libero degli sposi, p. 314.
Pro-Vicario generale: non ha la precedenza come il Vicario generale, p. 156.
Prussia: circoscrizione diocesana, p. 49.
Pubblicazioni civili, p. 115; registro, p. 279; in caso di impedimento al matrimonio, pp. 262-265.
Pubblicità di reato, p. 270, 272 ss.

Quarantore, interruzione: circa le indulgenze, p. 319.
Quasi domicilio, come titolo di competenza nelle cause di matrimoniali, p. 99 s.
Questione scolastica, in Prussia, pagine 27 s., p. 53; maltese, p. 218.
Quota di concorso, p. 29 s.

Rappresentanza giuridica, delle fabbricerie, p. 232; delle Congregazioni religiose, p. 71.
Ratto di donna, p. 278.
Redi B. Teresa Margherita, breve di beatificazione, p. 58.
Registro civile matrimoniale, p. 279.
Religione dello Stato, in Italia, pagina 270 ss.; e culti ammessi, p. 205 ss.
Rendiconti, di fabbricerie, p. 233, 334.
Restituzione, in moneta deprezzata, p. 208 ss., 210 s.
Rettore di chiesa, e parroco, p. 119; in presenza del capitolo cattedrale, p. 337.
Revoca di privilegio, se vada notificata, p. 43.
Ricchezza mobile, circa i proventi di ministero, p. 319.
Riconoscimento agli effetti civili di istituti ecclesiastici e enti di culto, p. 74 ss.
Rinvio recettizio e formale, p. 265 s.
Riti cinesi, p. 229.
— orientali, circa le feste di precetto, p. 230.
Roma, sollecitudini del Santo Padre pel suo bene spirituale, p. 225.
Rosario meditato: se si perdano le indulgenze con l'aggiunta del mistero dell'Ave Maria, p. 183; vivente, p. 283.
Rota, Tribunale, p. 341.
— firma del Papa, p. 283.
Rumenia: concordato con la Santa Sede, p. 119 ss.
Russia, empietà del bolscevismo e sollecitudini del Santo Padre, p. 33 s., 55, 97 s.
« Russicum » di Santa Teresa del Bambin Gesù in Roma, p. 57.
Ruteni, circa il Rosario, p. 183.
— negli Stati Uniti e nel Canadà, p. 166, 230.

Sacramenti (accesso ai): proibito alle donne e giovani immodestamente vestite, p. 39.
— (Sacra Congregazione dei), nell'esame della competenza in cause matrimoniali; p. 100 s.; si sostituisce alla Segnatura, Ap. p. 101.
Sacramento (SS.mo), in oratorio semipubblico, p. 184.
Santi, come educatori, p. 25 s.
Santuari, libera gestione, p. 233 s.
Scienza e Chiesa, p. 15 s.
Scuola, p. 3 ss.; come ambiente educativo, p. 20 s.; origine e natura; p. 20; neutra, o laica, p. 20 s., 255; religiosa, 21; mista, p. 21 s.; ideale, p. 22 s.
Scuole e collegi, della crociata contro la moda invereconda, p. 38; circa l'istruzione religiosa governativa, p. 21, 213 ss.
— cattoliche in Rumenia, p. 123.
— per gli emigrati orientali, in America e Australia, p. 162 s.
Segni ritmici, gregoriani, interpretazioni errate, p. 94.

Segretario (Card.) di Stato, p. 92.
Segreto professionale degli ecclesiastici, p. 306.
Seminari: studio del catechismo, e delle cose Orientali, p. 109 ss.
Seminario, circa l'ingresso di figli legittimati, p. 251.
— con due chiese circa l'ufficiatura p. 184, 212.
« Sepolcri », nel giovedì santo, p. 159; visita processionale, p. 296.
Sepolcro, violazione, p. 275 s.
Servizio militare, dei chierici, già arrolati, p. 29.
Sezione storica di Consultori, presso la Sacra Congregazione dei Riti, p. 66.
Simboli della Passione e statua dell'Addolorata, nelle processioni del venerdì santo, p. 296.
Soluzione, senso canonico della parola, p. 208 s.
Sommo Pontefice, delitti contro la sua persona, nel Codice penale, italiano, p. 201, 202 s.
Sostituzione di infanti, p. 91.
Stati Uniti d'America: circa l'autonomia dell'educazione familiare, p. 10 s.; circa l'emigrazione orientale, p. 166.
Stato e educazione, p. 5, 11; – e famiglia, p. 10 s.; dovere di tutela, p. 12; integrazione, p. 13 s.; – e Chiesa, p. 13 s.; – e scuola, p. 20 ss.
Statuti di confraternita, p. 316.
Stazioni e istituti missionari, dipendono solo dal capo della missione stessa, anche se religioso, p. 106 s.
Stemmi di concessione pontificia, p. 303 s.
Stola, p. 340; in funzioni capitolari o parrocchiali, p. 341.
Storia ecclesiastica orientale, p. 110.
Studio, della Rota, p. 341.
Subeconomi, soppressione e conti di gestione, p. 334.
Succursale, chiesa, p. 336 s.
Suicidio, p. 277.
Suore, circa il vestire immodesto delle alunne, p. 38; circa l'Azione cattolica, pagina 294.
Superiori di missione, e di Istituto religiosi, p. 105 ss.
Suppellettile, in chiese aperte al culto, p. 232.
Tempii acattolici in Italia, p. 124 s.
Teofilo (S.) da Corte, p. 345.
Teologia orientale, come insegnarla, p. 110.
Terziari francescani, circa la precedenza se senza sacco, p. 158.
Testamenti invalidi, loro pubblicazione civile, p. 104.
Titolo di altare, se possa mutarsi, p. 45.
— doppio di chiesa, p. 212.
Tomba, vilipendio, p. 275 s.
Tonsura, prima: necessità delle dimissorie, p. 103; circa il rinunovarla, p. 314 s.
Trascrizione di matrimoni canonici, p. 113 ss.; tra persone già unite civilmente, p. 280.
Transazione su beni ecclesiastici pretesi usurpati, p. 330 s.
Trasferimento di pia unione da una sede all'altra, p. 45.
Tunicella e dalmatica del Vescovo, si indossano separatamente, p. 158.
Turmel G., p. 321 ss.
Turpiloquio, come reato, p. 271.
Tykon, patriarca russo, salvato dal Santo Padre, p. 34.

Ufficiali delle forze armate: circa il matrimonio, limite d'età, p. 300, 302; estratto pel Ministero, p. 300 s.; Regio assenso, p. 301.
Ufficio pr gli affari di culto, p. 77, 83 ss., 88, 333 s.
Umanità classiche, p. 22 s.
Università fondate o promosse, dalla Chiesa, p. 8 ss.; nuove: a Pekino, p. 64, 93; a Santiago del Chile, p. 281.
Usurpatori di beni ecclesiastici, p. 330 ss.

Vacanza, di benefici: notifica e presa di possesso da parte dell'autorità ecclesiastica, p. 79.
Vagina *muliebris*, p. 327 s.; impotentiae causa, propter occlusionem, p. 328 s.
Vasi sacri e iconi, russe, p. 33 s.
Venceslao (S.), centenario, p. 56.
Vescovo, circa l'ordinazione di sudditi altrui, p. 103 s.; circa la benedizione papale, p. 103; relazione alla Sacra Congregazione del Concilio circa la

crociata contro il vestire immodesto, p. 39: circa l'istruzione religiosa media, p. 240.
VESCOVI, elezione in Prussia, p. 50 s.
VESTIRE femminile, sua disonestà riprovata, p. 37 s.
VICARIA perpetua, p. 118 s.; diritto del parroco, p. 116 ss.
VICARIO, suoi rapporti verso il parroco, p. 117 s.
VICARIO generale, nei funebri capitolari, p. 158.
VIDIMAZIONE di Curia, nei documenti matrimoniali da trasmettere fuori di diocesi, p. 314.
VISITA pastorale, da quale chiesa debba cominciarsi, p. 182.
VOTI religiosi, dinanzi alla legge civile p. 68.
VRAU (S. D.), Filiberto, p. 283.

FATTI DEL MESE

A Roma si ebbero di notevole, l'inaugurazione solenne, il 6 novembre, della nuova sede dell'Università Gregoriana, in piazza della Pilotta, di fronte all'Istituto Biblico: vasta mole, con un fronte di oltre 100 metri e un'altezza di 32, compiuta con bei criteri architettonici, sì da rivaleggiare con la vecchia sede, il Collegio Romano, e secondo tutte le esigenze tecniche dell'edificio. Il 14 novembre fu pure inaugurata la biblioteca del Pontificio Istituto Orientale, dovuta alla munificenza di una nobile signora spagnuola. Il 19 successivo il Santo Padre stesso inaugurò il nuovo ricchissimo impianto telefonico della Città Vaticana, donato dalla « Corporazione internazionale di Telegrafi e Telefoni » di New York; il Santo Padre espresse il suo proposito di mantenere sempre « all'avanguardia del progresso » il suo « piccolo e pur tanto grande » Stato.

Le iniziative del Governo Nazionale per l'alleviamento del disagio economico – è questo ormai il più formidabile problema che s'impone ovunque e in tutti i campi, – non hanno tregua. Oltre l'impulso dato alle opere di bonifica agraria e industriale, il 18 novembre venne a un provvedimento decisivo, per iniziare un vasto movimento per la discesa dei prezzi al minuto, riducendo al rapporto di 1 a 4 anteguerra, le retribuzioni di opera in ogni campo, costringendo così anche i prezzi e i costi a seguire lo stesso livello. Le conseguenze benefiche del provvedimento si sentono già agevolmente, tanto da indurre anche altre nazioni a seguire l'esempio.

Invero l'inquietitudine economica genera quasi ovunque l'inquietitudine politica, di cui in questo mese si hanno non solo indizi, ma inizi di effetti. Non parliamo dell'America, ove le sommosse e rovesciamenti di governi sono all'ordine del giorno; negli stessi Stati Uniti, i democratici nelle elezioni del 4 novembre, hanno preso quasi il sopravvento sul partito repubblicano attualmente al governo. Ma anche per restringersi all'Europa, il fermento è grande in Spagna, ove la questione operaia suscita addirittura velleità repubblicane nei ceti più numerosi: in Francia il disastro di alcune banche, ha prodotto le dimissioni del ministero Tardieu; in Inghilterra la disoccupazione cresce e incontra la minaccia di nuovi scioperi minerari: è peraltro da segnalarsi la proficua discussione alla Conferenza per l'India, detta « Tavola Rotonda », per risolvere il problema della sua indipendenza amministrativa. In Germania le preoccupazioni economiche hanno il salutare effetto di smorzare gli ardori bellicosi anche del partito Hitleriano, che dal suo sopravvento elettorale, non ha appreso che a segnare il passo di fronte alla coalizione avversaria. In Polonia ha trionfato ancora una volta la mano forte del maresciallo Pilsudski, il cui blocco governativo, nella elezione del '16 ha conquistato 247 su 444 mandati. In Austria e in Ungheria continuano tranquillamente i felici effetti sociali della politica cristiana dei reggenti, Schober e Bethlén, il quale ultimo in recenti viaggi ha riallacciato anche pacifiche relazioni con la Turchia e la Grecia. Invece i deleteri effetti del bolscevismo si fanno ora sentire anche nel seno dei suoi governanti con violente crisi interne e processi di alto tradimento: « Quos Deus vult perdere, dementat »: il motto antico non perde la sua attualità!

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16